

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	68
FINANZE (VI)	»	127
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	128
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	134

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei Relatori</i>) ..	21
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE REFERENTE

Venerdì 31 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI, indi del Presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 11.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, prima della seduta, la deputata Giamanco ha ritirato l'articolo aggiuntivo

32.064 e la deputata Polidori ha ritirato il subemendamento 0.19.22.28.

Comunica inoltre che i deputati Donati, Marco Di Maio, Impegno, Cani, Senaldi, Bargerò, Taranto, Moretto, Fragomeli, Bini, Scuvera, Becattini, Basso, Sanga, Famiglietti, Currò e Berlinghieri hanno dichiarato prima della seduta di ritirare gli emendamenti a loro prima firma sui quali i relatori e il Governo esprimano parere contrario. Avverte altresì che la deputata Bargerò ha ritirato le proprie proposte emendative 9.32 e 9.33.

Fa presente che sono stati presentati circa 220 subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori (*vedi allegato 1*).

In tale ambito il subemendamento Russo 0.7.97.311, il quale, modificando l'articolo 32, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 1 del 2012, prevede che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale, presenta profili di criticità rispetto alla sua ammissibilità.

Il predetto subemendamento non può infatti considerarsi ammissibile, in quanto non presenta nessuna connessione testuale con gli emendamenti cui formalmente si riferiscono, né appare comunque connesso o direttamente conseguente al contenuto delle predette proposte emendative: pertanto esso non può essere considerato come un subemendamento, ma come un nuovo emendamento, presentato dopo la scadenza del termine previsto a tal fine.

Comunica quindi che le Commissioni riprenderanno i lavori dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Ricorda altresì che, nella seduta di ieri, i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Non essendovi obiezioni, dispone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva a circuito chiuso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polidori 4.1, Paglia 4.2 e Polidori 4.5.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Colletti 4.3, sottolineando che presenta analogie con le proposte emendative Impegno 3.97 e Luigi Di Maio 6.04, rispetto alle quali i relatori hanno preannunciato un parere favorevole con riformulazione. Ricorda che l'emendamento in esame si pone l'obiettivo di premiare gli automobilisti virtuosi e chiede pertanto una riconsiderazione del parere negativo espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 4.3.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) dichiara di non comprendere il parere contrario sul proprio emendamento 4.4, che mira a ridurre il costo delle polizze attraverso una maggiore trasparenza dei meccanismi che ne determinano il prezzo, consentendo così anche una maggiore concorrenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 4.4.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Luigi Di Maio 4.8, di cui è cofirmatario, con il quale si intendono abolire le classi di merito interne che limitano la mobilità dei consumatori tra le diverse compagnie assicurative.

Le Commissioni respingono l'emendamento Luigi Di Maio 4.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Colletti 4.9, per poterlo esaminare insieme all'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ritiene inopportuno l'accantonamento, in quanto l'emendamento Colletti 4.9 è molto diverso dall'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Colletti 4.9 e l'articolo aggiuntivo Catalano 4.02.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, rispetto alle quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri nella seduta di ieri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Polidori 5.1, Abrignani 5.3, Sottanelli 5.4 e Pagano 5.6 e gli emendamenti Colletti 5.8 e Paglia 5.9.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive l'emendamento Giuseppe Guerini 5.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giuseppe Guerini 5.11 (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Colletti 5.10, con il quale si intende prevedere che i nuovi assicurati partano dalla nona classe di merito in luogo della tredicesima, richiedendo una riconsiderazione dello stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Colletti 5.10 e l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 5.01.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, rispetto alle quali i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i loro pareri nella seduta di ieri.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Paglia 6.9, Russo 6.10, Laffranco 6.11, Artini 6.12, Riccardo Gallo 6.13, Parisi 6.14, Giuseppe Guerini 6.15, Boccuzzi 6.16, Vignali 6.17, Laffranco 6.18 e Colletti 6.19, l'emendamento Colletti 6.20, gli identici emendamenti Colletti 6.22, Laffranco 6.21, Giacobbe 6.25, Giovanna Sanna 6.29, Romanini 6.30, Prativiera 6.31, Carrescia 6.32, Allasia 6.33, Laffranco 6.35, Pizzolante 6.36, Locatelli 6.37, Pagano 6.39, Gebhard 6.40, Pastorino 6.41, Pastorelli 6.42 e Paglia 6.56, gli identici emendamenti Pagano 6.43 e Abrignani 6.44, gli identici emendamenti Polidori 6.26 e Sottanelli 6.47 e l'emendamento Barbanti 6.28.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno proposto una riformulazione dell'emendamento Vazio 6.27.

Franco VAZIO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 6.27, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vazio 6.27 (*nuova formulazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Vazio 6.27, risultano assorbiti gli emendamenti Giuseppe Guerini 6.46 e Paglia 6.52 e 6.54.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abrignani 6.45, Sottanelli 6.50 e Pagano 6.51 e

gli emendamenti Polidori 6.55 e Da Villa 6.49.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01, con il quale si vuole incentivare la costituzione di banche dati pubbliche per contrastare le truffe assicurative che si risolvono in un aumento dei costi per i guidatori virtuosi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Paglia 6.01 e Luigi Di Maio 6.02.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.05, di cui è cofirmatario, che, ancora una volta, mira a favorire i guidatori virtuosi, in questo caso tramite la creazione di una società assicurativa di natura pubblica.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara la propria astensione sull'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.05, paventando il rischio che in una società assicurativa di natura pubblica si concentrino le polizze relative a soggetti deboli che risultano indesiderabili per le società private.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Luigi Di Maio 6.05 e 6.03.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Luigi Di Maio 6.04 e Impegno 3.97, precedentemente accantonati, a condizione che siano riformulate nei seguenti termini:

«Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare

l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione, le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del predetto Codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con tasso di sinistrosità superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni, e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS indica una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un tasso di sinistrosità inferiore alla media nazionale ».

Daniele PESCO (M5S) chiede una breve sospensione dei lavori per esaminare la proposta di riformulazione.

Leonardo IMPEGNO (PD) si associa alla richiesta del collega Pesco.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.30.

Leonardo IMPEGNO (PD) chiede un chiarimento sulla riformulazione proposta, suggerendo una possibile modifica che sostituisca le parole « percentuale di sconto minima » con le seguenti « uno sconto minimo ».

Daniele PESCO (M5S) non concorda con la modifica proposta dal collega Impegno. Dichiarò inoltre di non comprendere le ragioni per le quali sia necessaria l'installazione della scatola nera per la concessione di uno sconto agli automobi-

listi virtuosi che risiedono nelle regioni con un maggiore tasso di sinistri.

Leonardo IMPEGNO (PD) manifesta apprezzamento per lo sforzo effettuato dal Governo, dai relatori e da tutto il gruppo del Partito Democratico che ha permesso di abbattere una sorta di muro di gomma in modo tale da diminuire il costo delle polizze per gli automobilisti virtuosi che risiedono nelle regioni con un maggiore tasso di sinistri.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento alle proposte emendative in esame, suggerisce che venga specificato che il periodo di cinque anni durante i quali l'assicurato non deve aver effettuato sinistri si riferisce ai soli sinistri denunciati alla compagnia assicurativa, per i quali abbia quindi ottenuto il risarcimento da parte della compagnia stessa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara contrario alla nuova formulazione dell'emendamento Impegno 3.97 e dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, evidenziando come essa non risolva la questione centrale della sperequazione dei consumatori operata sulla base del criterio della residenza sul territorio. Ribadisce, infatti, come la questione da risolvere sia connessa ad un principio di equità, in base al quale a cittadini che hanno effettuato lo stesso numero di incidenti devono essere applicate polizze assicurative di pari costo, al di là dell'installazione della « scatola nera » sul proprio autoveicolo.

Girolamo PISANO (M5S) chiede quale sia la *ratio* in base alla quale il cittadino che abbia dimostrato un comportamento virtuoso alla guida del proprio autoveicolo nei precedenti cinque anni sia tenuto a installare la « scatola nera » al fine di ottenere uno sconto sulla polizza RC auto.

Ritiene, inoltre, che andrebbe meglio specificato il significato del termine « commisurare » riferito alle tariffe applicabili, in quanto si tratta di una formula vaga e ambigua che sembra far riferimento a un criterio di proporzionalità. Ricorda che, in

base ai dati ISTAT del 2012, gli assicurati della regione Campania hanno un tasso di sinistrosità del 2,1 per mille, inferiore alla media nazionale, che quindi non darebbe loro diritto, in base al testo dell'emendamento, a sconti sulla polizza assicurativa.

Evidenzia quindi come sia sbagliata l'impostazione stessa della proposta emendativa, la quale, facendo riferimento alla regione di appartenenza degli assicurati, anziché al loro comportamento individuale alla guida, non è funzionale al raggiungimento dell'interesse generale di una diminuzione dei sinistri che porterebbe vantaggi anche in termini di costi per la collettività.

Raffaello VIGNALI (NCD-UDC) rileva come il tema in discussione, sollevato dal deputato Impegno, sia certamente delicato e rilevante. In tale ambito, ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Impegno 3.97 e dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04 costituisca un punto di equilibrio importante che contempera le diverse esigenze sottese alla questione. Con particolare attenzione alla previsione della commisurazione delle tariffe assicurative alla media di quelle praticate nelle regioni con un tasso di sinistrosità inferiore alla media nazionale, ritiene che essa costituisca un criterio ragionevole ed equo. Per quanto riguarda il tasso di sinistrosità, rileva come esso debba essere commisurato anche al numero di soggetti coinvolti negli incidenti stradali.

Nel ribadire come l'emendamento vada a vantaggio dei cittadini che tengono un comportamento virtuoso alla guida, i quali ad oggi risultano invece penalizzati in base al territorio in cui risiedono, sottoscrive l'emendamento Impegno 3.97 e ne auspica l'approvazione.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) ricorda in primo luogo che il tasso di sinistrosità è dato dal rapporto tra il numero degli incidenti verificatisi in una regione e il parco circolante, a nulla rilevando il numero dei soggetti coinvolti.

Apprezza il fatto che la proposta emendativa vada nella direzione di un supera-

mento del criterio del calcolo del rischio in base a parametri microterritoriali, il quale risulta del tutto anacronistico, ma ritiene che i relatori e il Governo debbano esplicitare taluni aspetti della proposta emendativa, così da chiarirne le reali finalità.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene debba essere innanzitutto chiarita la definizione di sinistrosità media, la quale risulta determinante ai fini della reale efficacia della norma che s'intende inserire nel testo del provvedimento.

Reputa, inoltre, prioritario esplicitare che i cinque anni senza aver effettuato sinistri, previsti al comma 2 dell'articolo aggiuntivo, vanno riferiti esclusivamente ai sinistri per i quali l'assicurato abbia sporto denuncia e abbia ottenuto il risarcimento da parte dell'assicurazione.

Chiede, inoltre, al Governo di precisare se lo sconto proporzionale sulle tariffe previsto dalla proposta emendativa va intesa nel senso che le polizze dovranno essere portate allo stesso livello della media di quelle applicate nelle regioni con un tasso di sinistrosità inferiore alla media nazionale.

Marco DA VILLA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, pur esprimendo il suo apprezzamento per l'andamento dei lavori delle Commissioni nella seduta odierna, rileva come le osservazioni sollevate dalle diverse forze politiche meritino un approfondimento da parte dei relatori e del Governo e propone, quindi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04 e dell'emendamento Impegno 3.97.

La Sottosegretaria Simona VICARI sottolinea la rilevanza della nuova formulazione proposta dell'emendamento Impegno 3.97 e dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, la quale riflette un'inversione di atteggiamento culturale da parte del Governo. Evidenzia, infatti, come l'inserimento di un criterio premiale fondato sulla responsabilità personale dei singoli cittadini costituisca un'importante novità che potrà essere estesa ad altri ambiti.

Rileva come la riformulazione della proposta emendativa sia il risultato dello sforzo di raggiungere un punto di equilibrio rispetto a una questione complessa; auspica quindi che la stessa possa essere approvata per verificarne la concreta applicabilità.

Con riferimento alla proposta del deputato Impegno, presentatore dell'emendamento 3.97, ritiene che sia comunque opportuno mantenere la parola « minima » riferita alla percentuale di sconto da applicare sulle tariffe, affinché sia chiaro, a tutela dei consumatori, lo sconto minimo che le compagnie assicurativa saranno tenute ad effettuare.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) esprime perplessità in merito al parametro scelto relativo all'indice di sinistrosità. Ritiene preferibile adottare il criterio del costo medio della polizza. Chiede quindi di accantonare le proposte emendative Impegno 3.97 e Luigi Di Maio 6.04.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si associa alla richiesta di accantonare le proposte emendative in esame.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, concorda con la necessità di chiarire se la scelta dell'indice di sinistrosità quale parametro di riferimento corrisponda effettivamente alla *ratio* della norma che si vuole introdurre.

Girolamo PISANO (M5S), nel constatare come si stia valutando la possibilità di inserire il parametro del tasso medio di polizza, segnala un'ulteriore proposta di modifica relativa all'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 6.04, sostituendo il verbo « commisurare » con « adeguare ».

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, sottolinea come alcuni dubbi sollevati sulla « scatola nera » non possano essere risolti nel modo proposto dai colleghi. Rilevato che a fronte di tariffe elevate si registra un tasso di frodi molto alto in numerose città, ritiene opportuno trovare un trovare un punto di equilibrio

senza penalizzare le regioni con minore tasso di sinistrosità, senza ricorrere alla tariffa unica. Accoglie quindi la richiesta di un ulteriore accantonamento delle proposte emendative in esame, al fine di individuare anche con il Governo la soluzione più equilibrata che abbia come obiettivo la drastica riduzione dei premi, senza penalizzare alcune zone del Paese.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona le proposte emendative Impegno 3.97 e Luigi Di Maio 6.04. Invita quindi i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Daniele PESCO (M5S) chiede alla presidenza se sia possibile, dopo l'espressione dei pareri sull'articolo 7, avere una breve pausa di sospensione dei lavori al fine di poter valutare con maggiore attenzione i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.97 dei relatori (*nuova formulazione*).

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Giuseppe Guerini 7.1, Paglia 7.2 e Colletti 7.3, nonché sugli identici emendamenti Parisi 7.4, Colletti 7.5, Boccuzzi 7.6, Artini 7.12, Russo 7.13 e Laffranco 7.14.

Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.97 dei relatori (*nuova formulazione*), ad eccezione dei subemendamenti Boccadutri 0.7.97.201, Polidori 0.7.97.202, Vazio 0.7.97.236 sui quali esprime parere contrario. Avverte che l'approvazione del subemendamento emendamento Vazio 0.7.97.236 assorbirebbe i subemendamenti Vazio 0.7.97.237, 0.7.97.271, 0.7.97.277 e 0.7.97.291. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Polidori 0.7.97.305 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« Sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, dopo le parole: « strumentale obiettivo » inserire le seguenti: « ovvero vi-

sivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni ».

Esprime quindi parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 7.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Giuseppe Guerini 7.1, Paglia 7.2 e Colletti 7.3, nonché gli identici emendamenti Parisi 7.4, Colletti 7.5, Boccuzzi 7.6, Artini 7.12, Russo 7.13 e Laffranco 7.14.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, è ripresa alle 12.45.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Bonafede 0.7.97.185, Paglia 0.7.97.186, 0.7.97.187 e 0.7.97.188, Colletti 0.7.97.189 e 0.7.97.190, gli identici Laffranco 0.7.97.191, Artini 0.7.97.192, Colletti 0.7.97.193, Parisi 0.7.97.194, Russo 0.7.97.195 e Paglia 0.7.97.196.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sottanelli 0.7.97.197, Colletti 0.7.97.198, Sottanelli 0.7.97.199, Alberto Giorgetti 0.7.97.200. Approvano gli identici subemendamenti Boccadutri 0.7.97.201 e Polidori 0.7.97.202, respingono il subemendamento Lenzi 0.7.97.203, il subemendamento Colletti 0.7.97.204, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.205, Parisi 0.7.97.206, Laffranco 0.7.97.207, Russo 0.7.97.208, i subemendamenti Gebhard 0.7.97.209, Paglia 0.7.97.210, gli identici subemendamenti Sottanelli 0.7.97.211, Fucci 0.7.97.212, i subemendamenti Paglia 0.7.97.213, Sottanelli 0.7.97.214, Colletti 0.7.97.215, Gebhard 0.7.97.216, Polidori 0.7.97.217, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.218,

Russo 0.7.97.219, Parisi 0.7.97.220, Colletti 0.7.97.221, Laffranco 0.7.97.222, il subemendamento Colletti 0.7.97.223, gli identici subemendamenti Laffranco 0.7.97.224, Russo 0.7.97.225, Artini 0.7.97.226, Parisi 0.7.97.227, nonché gli identici subemendamenti Sottanelli 0.7.97.228 e Fucci 0.7.97.229, i subemendamenti Paglia 0.7.97.230, Sottanelli 0.7.97.231, Vargiu 0.7.97.232, Sottanelli 0.7.97.233, Paglia 0.7.97.234 e 0.7.97.235.

Daniele PESCO (M5S) interviene sul subemendamento Vazio 0.7.97.236, proponendone una riformulazione.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda che già in premessa è stata richiamata la giurisprudenza consolidata ed appare quindi inappropriato ripeterla in uno specifico articolo. Auspica del resto la presentazione di un ordine del giorno in proposito, sottoscritto da tutti i deputati delle Commissioni.

Le Commissioni approvano il subemendamento Vazio 0.7.97.236, risultando pertanto assorbiti i subemendamenti Vazio 0.7.97.237, 0.7.97.271, 0.7.97.277 e 0.7.97.291.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.238, Laffranco 0.7.97.239, Parisi 0.7.97.240, Russo 0.7.97.241, Colletti 0.7.97.242, i subemendamenti Colletti 0.7.97.243 e 0.7.97.244, gli identici subemendamenti Russo 0.7.97.245, Parisi 0.7.97.246, Laffranco 0.7.97.247, Artini 0.7.97.248, i subemendamenti Colletti 0.7.97.249, 0.7.97.250, 0.7.97.251 e 0.7.97.252, gli identici subemendamenti Laffranco 0.7.97.253, Russo 0.7.97.254, Parisi 0.7.97.255 e Artini 0.7.97.256, nonché gli identici subemendamenti Polidori 0.7.97.257 e Sottanelli 0.7.97.258, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.259, Russo 0.7.97.260, Laffranco 0.7.97.261, Parisi 0.7.97.262 e Colletti 0.7.97.263, i subemendamenti Lenzi 0.7.97.264, Colletti 0.7.97.265, gli identici subemendamenti

Artini 0.7.97.266, Laffranco 0.7.97.267, Russo 0.7.97.268, Parisi 0.7.97.269 e Colletti 0.7.97.270. Respingono quindi, con distinte votazioni, il subemendamento Sottanelli 0.7.97.272 e gli identici subemendamenti Gebhard 0.7.97.273 e Colletti 0.7.97.274.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario espresso sul subemendamento Burtone 0.7.97.275.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Burtone 0.7.97.275 e Schullian 0.7.97.276, Colletti 0.7.97.278, gli identici subemendamenti Schullian 0.7.97.279, Russo 0.7.97.280, Artini 0.7.97.281, Laffranco 0.7.97.282, Molteni 0.7.97.283, Parisi 0.7.97.284 e Colletti 0.7.97.285, i subemendamenti Colletti 0.7.97.286, Polidori 0.7.97.287, Schullian 0.7.97.288, Lenzi 0.7.97.289 e Paglia 0.7.97.290.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono altresì gli identici subemendamenti Colletti 0.7.97.292, Artini 0.7.97.293, Laffranco 0.7.97.294, Russo 0.7.97.295 e Parisi 0.7.97.296, il subemendamento Paglia 0.7.97.297, gli identici subemendamenti Artini 0.7.97.298, Laffranco 0.7.97.299, Russo 0.7.97.300 e Parisi 0.7.97.301, i subemendamenti Colletti 0.7.97.302, Schullian 0.7.97.303 e Colletti 0.7.97.304.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) interviene sul subemendamento Polidori 0.7.97.305, nel testo riformulato dai relatori.

Catia POLIDORI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dai relatori al proprio subemendamento 0.7.97.305.

Le Commissioni approvano il subemendamento Polidori 0.7.97.305 (*nuova formulazione*). Respingono i subemendamenti Paglia 0.7.97.306, 0.7.97.307, 0.7.97.308, 0.7.97.309 e 0.7.97.310 e Schullian 0.7.97.312. Approvano quindi l'emenda-

mento 7.97 dei relatori (*nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Paglia 7.7, 7.9 e 7.8, Colletti 7.11 e 7.10, Laffranco 7.15, Gebhard 7.28 e 7.27, Vargiu 7.29, Colletti 7.30 e 7.32, gli identici emendamenti Polidori 7.18, Sanga 7.21 e Pagano 7.34, gli emendamenti Fucci 7.31, Sottanelli 7.24, Polidori 7.17, Da Villa 7.26, Fucci 7.25, Sottanelli 7.16, Fucci 7.35, 7.36, 7.33 e 7.37, Polidori 7.19, gli identici Russo 7.38, Artini 7.39, Laffranco 7.40, Parisi 7.69, Boccuzzi 7.70 e Colletti 7.71, gli identici emendamenti Boccuzzi 7.72, Colletti 7.73, Parisi 7.74, Laffranco 7.41 e Russo 7.42, nonché gli identici emendamenti Paglia 7.61, Boccuzzi 7.55, Laffranco 7.43, Artini 7.52, Parisi 7.75, Russo 7.82 e Vignali 7.84.

Le Commissioni respingono quindi gli emendamenti Colletti 7.85 e 7.49, gli identici Laffranco 7.45, Boccuzzi 7.47, Paglia 7.48, Artini 7.54, Parisi 7.77 e Russo 7.80, gli emendamenti Colletti 7.57, 7.58 e 7.59, gli identici Laffranco 7.44, Artini 7.53, Boccuzzi 7.56, Parisi 7.76, Vignali 7.78 e Russo 7.83, nonché l'emendamento Paglia 7.60.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Parisi 7.23, Laffranco 7.46, Paglia 7.64, Boccuzzi 7.65, Artini 7.51 e Russo 7.81, nonché gli identici Boccuzzi 7.66, Paglia 7.67, Laffranco 7.20, Parisi 7.22, Artini 7.50, Russo 7.79 e Da Villa 7.86, nonché gli identici Russo 7.90, Laffranco 7.92, Parisi 7.96, gli identici emendamenti Russo 7.88 e 7.94, Laffranco 7.63, gli identici Laffranco 7.62, Parisi 7.95, Russo 7.87, gli identici Russo 7.89, Laffranco 7.91 e Parisi 7.93.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Allasia 7.05, Colletti 7.04, Allasia 7.06, Colletti 7.03 e Paglia 7.01 e 7.02.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Allasia 8.20, a condizione che sia riformulato espungendo la parola «immediatamente» e sostituendo le parole «al danneggiato» con le seguenti «alle parti».

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Abrignani 8.7, Sottanelli 8.10, Causi 8.59, Bargerò 8.60 e Pagano 8.76, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 8.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 9.3, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il comma 2, e sull'emendamento Causi 9.27, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarlo alle sole lettere *c)* e *d)*. Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 9.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Angelo SENALDI (PD) ritira il proprio emendamento 10.1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 12.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 13.5, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 2, lettera a), capoverso *b*-bis, sostituire le parole: 10.000.000, con le seguenti: 15.000.000».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 13.3, 13.4, 13.23, la cui approvazione assorbirebbe gli identici emendamenti Polidori 13.14, Vignali 13.22 e Sottanelli 13.24. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Sottanelli

13.25, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 13.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti sugli emendamenti Paglia 14.1 e Causi 14.2, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

« Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

1 L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo

economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Esprime invece parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Colletti 8.12 e Da Villa 8.13, l'emendamento Da Villa 8.14, gli identici emendamenti Parisi 8.9, Paglia 8.23, Colletti 8.24 e 8.25, Laffranco 8.34 e 8.36, Artini 8.37, Russo

8.40 e Boccuzzi 8.77, l'emendamento Allasia 8.18, gli identici emendamenti Abrignani 8.3, Sottanelli 8.8 e Pagano 8.30, l'emendamento Allasia 8.17, gli identici emendamenti Laffranco 8.4, Vignali 8.15, Allasia 8.16, Laffranco 8.19, Locatelli 8.21, Pastorelli 8.22, Pastorino 8.26, Giovanna Sanna 8.27, Baruffi 8.28, Romanini 8.33, Caruso 8.35, Prataviera 8.38, Alfreider 8.39, Carrescia 8.41 e Pagano 8.44, nonché gli identici emendamenti Rostellato 8.32 e Paglia 8.42.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Allasia 8.20 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Allasia 8.20 (*nuova formulazione*) e respingono gli identici emendamenti Laffranco 8.47, Sottanelli 8.49, Allasia 8.51, Pizzolante 8.52, Laffranco 8.53, Locatelli 8.54, Paglia 8.55, Pastorelli 8.56, Pastorino 8.61, Sberna 8.62, Baruffi 8.63, Giovanna Sanna 8.64, Romanini 8.65, Prataviera 8.66, Gebhard 8.67, Carrescia 8.68 e Pagano 8.69, nonché gli emendamenti Rostellato 8.46, Paglia 8.74, Catalano 8.2 e Polidori 8.57.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Abrignani 8.7, Sottanelli 8.10, Causi 8.59, Baggero 8.60 e Pagano 8.76 e respingono gli identici emendamenti Sottanelli 8.11 e Polidori 8.58, gli emendamenti Allasia 8.70 e 8.72, Colletti 8.75, Barbanti 8.73 e gli identici articoli aggiuntivi Paglia 8.01, Colletti 8.02 e 8.03, Laffranco 8.04, Boccuzzi 8.06, l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 8.07, gli identici articoli aggiuntivi Laffranco 8.05 e Boccuzzi 8.08 e gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 8.09 e 8.010.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Le Commissioni respingono l'emendamento Barbanti 9.2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata accettata la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Sottanelli 9.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sottanelli 9.3 (*nuova formulazione*) e respingono gli emendamenti Allasia 9.10, Colletti 9.8, gli identici Paglia 9.7, Laffranco 9.4, Parisi 9.6, Russo 9.5 e Colletti 9.9, gli emendamenti Giuseppe Guerini 9.11 e Polidori 9.12 e gli identici emendamenti Russo 9.13, Artini 9.14, Parisi 9.15, Laffranco 9.16, Boccuzzi 9.17, Laffranco 9.18, Vignali 9.19, Paglia 9.26 e Colletti 9.28 e 9.29.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Colletti 9.34 ed approvano l'emendamento Causi 9.27 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Sottanelli 9.20 e Polidori 9.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Luigi Di Maio 9.35, gli identici Abrignani 9.24 e Pagano 9.31, gli identici Abrignani 9.22 e Pagano 9.30, gli identici Polidori 9.23 e Sottanelli 9.25 e gli articoli aggiuntivi Colletti 9.05 e 9.04, Luigi Di Maio 9.07, gli identici Colletti 9.01, Paglia 9.03, Laffranco 9.09 e Vignali 9.010, nonché gli identici Paglia 9.02, Colletti 9.06 e Laffranco 9.08.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Laffranco 10.2 e 10.5, Pizzolante 10.6, Paglia 10.8, Gebhard 10.9, Pastorelli 10.10, Giovanna Sanna 10.11, Pastorino 10.12, Pagano 10.14, Prataviera 10.15, Romanini 10.16, Carrescia 10.17 e Locatelli 10.47, l'emendamento Allasia 10.3, gli identici Russo 10.19, Laffranco 10.21 e Parisi 10.38, gli identici Russo 10.18, Laffranco 10.22 e Parisi 10.39, gli emendamenti Colletti 10.28 e Polidori 10.20, gli identici Colletti 10.30 e Barbanti 10.27, l'emenda-

mento Colletti 10.29, gli identici Polidori 10.23 e Sottanelli 10.41, gli identici Laffranco 10.24, Russo 10.25, Boccuzzi 10.32, Laffranco 10.33, Artini 10.34, Paglia 10.35, Parisi 10.36 e Colletti 10.45, gli identici Russo 10.26, Parisi 10.37 e Laffranco 10.42, gli identici Colletti 10.46 e 10.44, l'emendamento Allasia 10.43, gli identici articoli aggiuntivi Laffranco 10.01, Paglia 10.06, Carrescia 10.07, Romanini 10.08, Pastorelli 10.09, Alfreider 10.010, Giacobbe 10.011, Caruso 10.012, Pastorino 10.013, Giovanna Sanna 10.014, Pratavia 10.015, Pagano 10.021, Vignali 10.022, Locatelli 10.023 e Laffranco 10.029, gli identici Paglia 10.02 e Vignali 10.028, l'articolo aggiuntivo Fantinati 10.019, gli identici Colletti 10.016, Laffranco 10.031 e Paglia 10.05, gli articoli aggiuntivi Laffranco 10.030, Allasia 10.032, Colletti 10.017, gli identici Paglia 10.03 e Vignali 10.026, l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 10.034, gli identici Vignali 10.027 e Paglia 10.04, nonché gli articoli aggiuntivi Luigi Di Maio 10.020 e 10.018.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Paglia 11.1, Luigi Di Maio 11.2, gli identici Allasia 11.4 e Sottanelli 11.5 e gli emendamenti Polidori 11.3 e Capezzone 11.6.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abrignani 12.2, Polidori 12.1 e Pellegrino 12.8, gli identici 12.6 e 12.3 e Pagano 12.7, nonché l'emendamento Rizzetto 12.4.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le lettere a) e b) dell'emendamento Vignali 12.9 risultano assorbite dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.97 (*Nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Vignali 12.9, per la parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.97 (*Nuova formulazione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Avverte quindi che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 13.5.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Causi 13.5 (*nuova formulazione*), respingono l'emendamento Pagano 13.1, approvano l'emendamento Sottanelli 13.3, respingono gli identici emendamenti Sottanelli 13.2 e Polidori 13.6 e approvano l'emendamento Sottanelli 13.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Garofalo 13.7, Paglia 13.10, Colletti 13.32, Boccuzzi 13.8, Paglia 13.12, 13.11 e 13.13 e Sottanelli 13.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sottanelli 13.23.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Polidori 13.14, Vignali 13.22 e Sottanelli 13.24 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Sottanelli 13.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Polidori 13.15 e approvano l'emendamento Sottanelli 13.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Russo 13.16, Laffranco 13.19 e Parisi 13.28, gli identici Russo 13.17, Laffranco 13.20 e Parisi 13.30, gli identici Russo 13.18, Laffranco 13.21 e Parisi 13.29, nonché gli emendamenti Boccuzzi 13.27 e Causi 13.21.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 13.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Giovanni PAGLIA (SEL) accetta in linea la riformulazione proposta, chiedendo tuttavia chiarimenti in ordine alla mancata previsione di una scadenza temporale per l'irrogazione delle sanzioni da parte dell'IVASS.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, chiarisce di volere evitare di irrigidire eccessivamente le procedure, per non correre il rischio di comportamenti elusivi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Causi 14.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Paglia 14.1 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento Causi 14.2 (*nuova formulazione*) e respingono gli emendamenti Colletti 14.4 e 14.3, nonché l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 14.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15 e invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 15.8, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del mede-

simo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.»

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rostellato 15.14 e Taranto 15.39, i quali assorbirebbero gli identici emendamenti Polidori 15.9, Rostellato 15.10 e Vignali 15.11 così come gli identici emendamenti Polidori 15.19, Rostellato 15.20, Vignali 15.28, Rizzetto 15.21 e Rizzetto 15.22.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Taranto 15.38, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessa-

zione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni ». ».

Esprime infine parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15.

La Sottosegretaria Simona VICARI si rimette alla valutazione delle Commissioni sugli identici emendamenti Rostellato 15.14 e Taranto 15.39, mentre esprime parere conforme a quello della relatrice su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede una sospensione dei lavori per esaminare le riformulazioni proposte dalla relatrice.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.10.

Luigi TARANTO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 15.38.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che è stata accettata la riformulazione dell'emendamento 15.8 Causi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi gli identici emendamenti Rizzetto 15.1, Rostellato 15.2, Vi-

gnali 15.3 e Busin 15.4, nonché l'emendamento Paglia 15.7 e approvano l'emendamento Causi 15.8 (*Nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Rostellato 15.12 e 15.15.

Le Commissioni approvano, quindi, gli identici emendamenti Rostellato 15.14 e Taranto 15.39, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Polidori 15.9, Rostellato 15.10 e Vignali 15.11, nonché gli identici emendamenti Polidori 15.19, Rostellato 15.20, Vignali 15.28 e Rizzetto 15.21 e l'emendamento Rizzetto 15.22.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Rostellato 15.13 e 15.16 e gli emendamenti Currò 15.23 e 15.25.

Luigi TARANTO (PD) interviene sul proprio emendamento 15.38 come riformulato, di cui illustra le finalità al fine di promuoverne l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Taranto 15.38 (*Nuova formulazione*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Currò 15.24, respingono l'emendamento Rostellato 15.26, gli identici emendamenti Polidori 15.17, Rostellato 15.18 e Vignali 15.27. Respingono, quindi l'emendamento Baldassarre 15.29, gli identici emendamenti Polidori 15.32 e Vignali 15.33, gli identici emendamenti Polidori 15.34 e Vignali 15.35, nonché gli identici emendamenti Polidori 15.36 e Vignali 15.37. Respingono altresì gli articoli aggiuntivi Lombardi 15.09 e 15.08.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime il consenso del suo gruppo sulla nuova formulazione dell'emendamento 15.8 Causi, già approvato, in quanto utile a preservare il sistema di tutela pensionistica complementare collettiva. Preannuncia, poi, la presentazione presso l'Assemblea di un ordine del giorno di recepimento dei contenuti degli articoli aggiuntivi 15.06, 15.05 e 15.07 Ciprini, nell'auspicio di una loro positiva valutazione da parte del Governo.

La Sottosegretaria Simona VICARI dichiara una disponibilità di massima del Governo a tal proposito.

Le Commissioni respingono quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Ciprini 15.06, 15.05 e 15.07, gli identici articoli aggiuntivi Ciprini 15.02 e 15.04, nonché l'articolo aggiuntivo Alfreider 15.01.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 3.97 Impegno e 6.04 Luigi Di Maio, precedentemente accantonate, a condizione che siano riformulate nei seguenti termini:

«Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito,

residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo ».

Rileva come l'approvazione delle suddette proposte emendative comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14, anch'essi accantonati.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione delle proposte emendative 3.97 Impegno e 6.04 Luigi Di Maio.

Carla RUOCCO (M5S) esprime l'apprezzamento del suo gruppo sulle riformulazioni proposte dalla relatrice degli emendamenti 3.97 Impegno e 6.04 Luigi Di Maio, che accetta, pur ritenendo che si sarebbero potuti compiere progressi maggiori. In particolare, avrebbe ritenuto preferibile, con riferimento al secondo comma dell'articolo aggiuntivo 6-bis, il ricorso al verbo « equiparare » in luogo di « commisurare », al fine di evitare ogni sorta di sperequazione territoriale. Ciononostante ritiene che la riformulazione rappresenti un intervento migliorativo che muove a vantaggio degli automobilisti virtuosi. Conclusivamente, pur mantenendo talune riserve sulla questione della scatola nera, a nome del suo gruppo esprime un consenso di massima sulla riformulazione.

Raffaello VIGNALI (AP) ringrazia i relatori e il rappresentante del Governo, nonché i colleghi intervenuti, per le riformulazioni degli emendamenti, da cui è derivato un consenso più ampio ed una conferma del clima costruttivo che ha caratterizzato i lavori delle Commissioni. Pur comprendendo le perplessità della collega Ruocco, ritiene che la riformulazione delle proposte emendative rappresenti un passo avanti, anche in riferimento alla previsione di cui al secondo comma dell'articolo aggiuntivo 6-bis, secondo la quale l'IVASS stabilisce, e non soltanto indica, la percentuale di sconto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si associa all'intervento della collega Ruocco

e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno finalizzato a chiedere che il Presidente dell'IVASS entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove norme riferisca al Parlamento in ordine ai progressi registrati.

Leonardo IMPEGNO (PD) ringrazia a sua volta i relatori e il Governo per la riformulazione del proprio emendamento 3.97, che accoglie, il quale contribuisce a rivoluzionare il sistema assicurativo nel suo complesso, premiando i contraenti virtuosi, incentivandone la condotta e correggendo talune anomalie nel comportamento delle compagnie assicuratrici. Complessivamente, con le nuove norme i cittadini pagheranno di meno in taluni territori, con ciò contribuendo a ridurre complessivamente i maggiori costi assicurativi che il nostro Paese sopporta a paragone con altri Paesi europei. Nell'auspicare ulteriori passi avanti su questo terreno, rinnova il ringraziamento al rappresentante del Governo per avere fatto proprio lo spirito delle proposte emendative.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Impegno 3.97, essendo stato riformulato come articolo aggiuntivo riferito all'articolo 6, assumerà il numero 6.010.

Le Commissioni approvano quindi gli articoli aggiuntivi Luigi Di Maio 6.04 e Impegno 6.010 (*Nuova formulazione*), risultando assorbiti gli emendamenti Da Villa 2.13 e 2.14, precedentemente accantonati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 19 a 21 e da 27 a 30, invitando i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime, parere contrario sugli identici emendamenti Prodani

19.1, Capezzone 19.2, Allasia 19.3, Ricciatti 19.4 e Crippa 19.5.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici subemendamenti Vallasca 0.19.22.21 e Abrignani 0.19.22.22, sui subemendamenti Alberti 0.19.22.29, Abrignani 0.19.22.35, Allasia 0.19.22.38, Abrignani 0.19.22.44, sugli identici subemendamenti Polidori 0.19.22.52 e Allasia 0.19.22.53, sul subemendamento Taranto 0.19.22.54, sul subemendamento Benamati 0.19.22.58, a condizione che esso sia riformulato nel senso di sopprimere le parole: « assicurando, in ogni caso, la fornitura del servizio universale e », nonché sui subemendamenti Abrignani 0.19.22.59 e 0.19.22.60, Crippa 0.19.22.71, Taranto 0.19.22.72, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le lettere a) e d).

Esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti all'articolo 19.22 dei relatori, la cui approvazione precluderebbe tutte le restanti proposte emendative riferite agli articoli 19, 20 e 21, ad eccezione degli articoli aggiuntivi Fantinati 20.01 e 20.02, su cui il parere è contrario, nonché degli articoli aggiuntivi Civati 21.03, Fantinati 21.04, Vignali 21.05, Vico 21.06, Moretto 21.09, degli identici Becattini 21.010, Rizzetto 21.011, Polidori 21.012 e Donati 21.013, sui quali esprime parere contrario, nonché dell'articolo aggiuntivo Polidori 21.017, su cui il parere è anch'esso contrario e che risulterebbe comunque assorbito dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 19.22.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Vignali 0.27.6.1, Crippa 0.27.6.2, Taricco 0.27.6.3; raccomanda l'approvazione degli emendamenti 27.5 e 27.6 dei relatori, la cui approvazione assorbirebbe gli emendamenti Donati 27.1, Vico 27.2, Currò 27.3 e Crippa 27.4.

Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Abrignani 28.1, Giuseppe Guerini 28.2, Pelillo 28.3, Bargero 28.4, Bonafede 28.5, Rampelli 28.6, Laffranco 28.7, Benamati 28.8, Ricciatti 28.9 e Cani 28.10, soppressivi dell'articolo 28; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Librandi 28.01, il quale assorbi-

rebbe sostanzialmente gli identici emendamenti Molteni 28.11, Bernardo 28.12, Rampelli 28.13, Bonafede 28.14, Scotto 28.15, Polidori 28.16, Bargerò 28.17, Laffranco 28.18 e Pisicchio 28.19.

Esprime invece parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 28.02, Donati 28.03, Abrignani 28.04, nonché sugli articoli aggiuntivi Paglia 28.05, Schullian 28.015 e Polidori 28.016.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 29.19 dei relatori, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 29.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 30.

La Sottosegretaria Simona VICARI, esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite agli articoli da 27 a 30, ad eccezione degli emendamenti Abrignani 28.1, Giuseppe Guerini 28.2, Pelillo 28.3, Bargerò 28.4, Bonafede 28.5, Rampelli 28.6, Laffranco 28.7, Benamati 28.8, Ricciatti 28.9 e Cani 28.10, soppressivi dell'articolo 28, sui quali si rimette alla valutazione delle Commissioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione delle proposte emendative riferite agli articoli da 27 a 30.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 27.5 dei relatori, respingono i subemendamenti Vignali 0.27.6.1, Crippa 0.27.6.2 e Taricco 0.27.6.3 e approvano l'emendamento 27.6 dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti da Bonafede 30.9 a Bargerò 30.30 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 27.6 dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Abrignani 28.1, Giuseppe Guerini 28.2, Pelillo 28.3, Bargerò 28.4,

Bonafede 28.5, Rampelli 28.6, Laffranco 28.7, Benamati 28.8, Ricciatti 28.9 e Cani 28.10, soppressivi dell'articolo 28.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito della soppressione dell'articolo 28, risultano preclusi tutti gli emendamenti a esso riferiti, mentre saranno posti in votazione gli articoli aggiuntivi a esso riferiti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime l'apprezzamento del gruppo Movimento 5 Stelle per l'avvenuta soppressione dell'articolo 28 nella sua formulazione originale, che avrebbe unicamente portato ad una «cannibalizzazione» del mercato degli avvocati.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Librandi 28.01, il quale assorbe sostanzialmente il contenuto degli identici emendamenti Molteni 28.11, Bernardo 28.12, Rampelli 28.13, Bonafede 28.14, Scotto 28.15, Polidori 28.16, Bargerò 28.17, Laffranco 28.18 e Pisicchio 28.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 28.02, Donati 28.03 e Abrignani 28.04, nonché gli articoli aggiuntivi Paglia 28.05, Schullian 28.015 e Polidori 28.016.

Raffaello VIGNALI (NCD-UDC) interviene sul complesso delle proposte emendative riferite agli articoli 29 e 30, ricordando che il proprio gruppo ha presentato degli emendamenti sostitutivi e non soppressivi. Riconosce, altresì, che si sono fatti dei passi in avanti nel senso di una semplificazione.

Quanto all'articolo 29, in particolare, si richiama ai rilievi espressi nel parere approvato sul disegno di legge dalla Commissione Giustizia, osservando come esso si ponga in contrasto con la normativa comunitaria, la quale prevede che, laddove non vi sia un controllo preventivo, l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata deve avere forma pubblica, e rischiamo di conseguenza una procedura di infrazione. Inoltre, dette disposizioni ri-

schiano di interferire con le norme anti-riciclaggio e antiterrorismo, e ritiene dunque necessaria un'ulteriore riflessione.

Luigi TARANTO (PD), nel rilevare come le osservazioni sollevate dalla Commissione Giustizia, testé richiamate dal deputato Vignali, siano certamente meritevoli di attenzione, ricorda che i relatori hanno verificato come non vi sia contraddizione tra quanto previsto dalla richiamata direttiva europea e la normativa nazionale.

La Sottosegretaria Simona VICARI rileva come le previsioni contenute nell'emendamento 29.19 dei relatori superino le obiezioni sollevate dalla Commissione Giustizia richiamate dal deputato Vignali.

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento all'approvazione del suo emendamento 28.8, soppressivo dell'articolo 28 del provvedimento, ringrazia innanzitutto i relatori per il parere favorevole e il Governo, il quale ha dimostrato grande sensibilità politica rimettendosi su di esso alle Commissioni. Nel riconoscere il meritevole intento di semplificazione perseguito dalla norma, rileva infatti come essa contenesse elementi di rischio di una minore trasparenza del sistema di registrazione delle proprietà immobiliari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abri gnani 29.1, Giuseppe Guerini 29.2, Pelillo 29.3, Senaldi 29.4, Ricciatti 29.5, Bonafede 29.6 e Bargerò 29.7, nonché gli identici emendamenti Bonafede 29.9, Vignali 29.11, Polidori 29.8, Molteni 29.12, Bargerò 29.14, Pisicchio 29.13, Scotto 29.15,

Laffranco 29.16, Currò 29.17 e Rampelli 29.18.

Approvano quindi l'emendamento 29.19 dei relatori e respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Lavagno 29.05, Fantinati 29.02, Librandi 29.03 e Lavagno 29.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Abri gnani 30.1, Senaldi 30.2, Bonafede 30.3, Bargerò 30.4 e Ricciatti 30.5, nonché gli identici emendamenti Bonafede 30.13, Molteni 30.14, Bernardo 30.15, Scotto 30.16, Rampelli 30.33, Polidori 30.11, Bargerò 30.31 e Pisicchio 30.29. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Currò 30.22, nonché gli identici emendamenti Librandi 30.7, Bonafede 30.8, Vignali 30.19, Molteni 30.20, Laffranco 30.21, Rampelli 30.34, Pisicchio 30.27, Bargerò 30.28, Scotto 30.25 e Polidori 30.10.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Colletti 30.06 e Librandi 30.04.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 19 di domenica 2 agosto.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di Presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

**SUBEMENDAMENTI ALLA NUOVA FORMULAZIONE
DELL'EMENDAMENTO 7.97 DEI RELATORI**

Sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) dopo l'articolo 2058 del codice civile, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 2059. – (*Danno non patrimoniale*). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati. Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

ART. 2059-bis. – (*Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute*). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinarsi equitativamente da parte del giudice.

ART. 2059-ter. – (*Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti*). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.

In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa »;

a-bis) nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

« ART. 84-bis. – (*Determinazione del danno non patrimoniale*). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.

Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno,

alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali »;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis) Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, infine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso al presente articolo. »;

sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

6-ter. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al primo comma.

6-quater. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali. »;

c-bis) gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabi-

lità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento.

ART. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento. »;

c-ter) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

4-ter. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

4-quater. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi al presente articolo sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ».

Allegato 1
(Articolo 2, comma 2)

«Allegato A
(Articolo 84-bis)

- LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2015
Danno patrimoniale da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione".

Incidenza	Punteggio biologico 2006 (v. n. 2012)	Punteggio "An" n° 4 2013	Riparto di quota precedente (+2,4%)											
			Indice di personalizzazione (ITA) da 0 a 144 (gradazioni)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1.197,83	2296	6.482,39	1.453,00	1.448,00	1.438,00	1.428,00	1.418,00	1.408,00	1.398,00	1.388,00	1.378,00	1.368,00	1.358,00
2	1.234,46	2396	6.562,96	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00
3	1.327,85	2496	6.632,42	4.196,00	4.227,00	4.258,00	4.289,00	4.320,00	4.351,00	4.382,00	4.413,00	4.444,00	4.475,00	4.506,00
4	1.379,67	2596	6.701,88	6.206,00	6.266,00	6.326,00	6.386,00	6.446,00	6.506,00	6.566,00	6.626,00	6.686,00	6.746,00	6.806,00
5	1.432,28	2696	6.771,34	8.216,00	8.291,00	8.366,00	8.441,00	8.516,00	8.591,00	8.666,00	8.741,00	8.816,00	8.891,00	8.966,00
6	1.487,97	2796	6.840,80	10.226,00	10.321,00	10.416,00	10.511,00	10.606,00	10.701,00	10.796,00	10.891,00	10.986,00	11.081,00	11.176,00
7	1.546,74	2896	6.910,26	12.236,00	12.351,00	12.466,00	12.581,00	12.696,00	12.811,00	12.926,00	13.041,00	13.156,00	13.271,00	13.386,00
8	1.608,57	2996	6.980,72	14.246,00	14.381,00	14.516,00	14.651,00	14.786,00	14.921,00	15.056,00	15.191,00	15.326,00	15.461,00	15.596,00
9	1.674,40	3096	7.051,18	16.256,00	16.411,00	16.566,00	16.721,00	16.876,00	17.031,00	17.186,00	17.341,00	17.496,00	17.651,00	17.806,00
10	1.744,23	3196	7.121,64	18.266,00	18.441,00	18.616,00	18.791,00	18.966,00	19.141,00	19.316,00	19.491,00	19.666,00	19.841,00	20.016,00
11	1.818,06	3296	7.192,10	20.276,00	20.471,00	20.666,00	20.861,00	21.056,00	21.251,00	21.446,00	21.641,00	21.836,00	22.031,00	22.226,00
12	1.895,89	3396	7.262,56	22.286,00	22.501,00	22.716,00	22.931,00	23.146,00	23.361,00	23.576,00	23.791,00	24.006,00	24.221,00	24.436,00
13	1.977,72	3496	7.333,02	24.296,00	24.531,00	24.766,00	25.001,00	25.236,00	25.471,00	25.706,00	25.941,00	26.176,00	26.411,00	26.646,00
14	2.064,55	3596	7.403,48	26.306,00	26.561,00	26.816,00	27.071,00	27.326,00	27.581,00	27.836,00	28.091,00	28.346,00	28.601,00	28.856,00
15	2.157,38	3696	7.473,94	28.316,00	28.591,00	28.866,00	29.141,00	29.416,00	29.691,00	29.966,00	30.241,00	30.516,00	30.791,00	31.066,00
16	2.256,21	3796	7.544,40	30.326,00	30.621,00	30.916,00	31.211,00	31.506,00	31.801,00	32.096,00	32.391,00	32.686,00	32.981,00	33.276,00
17	2.361,04	3896	7.614,86	32.336,00	32.651,00	32.966,00	33.281,00	33.596,00	33.911,00	34.226,00	34.541,00	34.856,00	35.171,00	35.486,00
18	2.472,87	3996	7.685,32	34.346,00	34.681,00	35.016,00	35.351,00	35.686,00	36.021,00	36.356,00	36.691,00	37.026,00	37.361,00	37.696,00
19	2.591,70	4096	7.755,78	36.356,00	36.711,00	37.066,00	37.421,00	37.776,00	38.131,00	38.486,00	38.841,00	39.196,00	39.551,00	39.906,00
20	2.717,53	4196	7.826,24	38.366,00	38.741,00	39.116,00	39.491,00	39.866,00	40.241,00	40.616,00	40.991,00	41.366,00	41.741,00	42.116,00
21	2.850,36	4296	7.896,70	40.376,00	40.771,00	41.166,00	41.561,00	41.956,00	42.351,00	42.746,00	43.141,00	43.536,00	43.931,00	44.326,00
22	2.990,19	4396	7.967,16	42.386,00	42.801,00	43.216,00	43.631,00	44.046,00	44.461,00	44.876,00	45.291,00	45.706,00	46.121,00	46.536,00
23	3.137,02	4496	8.037,62	44.396,00	44.831,00	45.266,00	45.701,00	46.136,00	46.571,00	47.006,00	47.441,00	47.876,00	48.311,00	48.746,00
24	3.291,85	4596	8.108,08	46.406,00	46.861,00	47.316,00	47.771,00	48.226,00	48.681,00	49.136,00	49.591,00	50.046,00	50.501,00	50.956,00
25	3.454,68	4696	8.178,54	48.416,00	48.891,00	49.366,00	49.841,00	50.316,00	50.791,00	51.266,00	51.741,00	52.216,00	52.691,00	53.166,00
26	3.625,51	4796	8.249,00	50.426,00	50.921,00	51.416,00	51.911,00	52.406,00	52.901,00	53.396,00	53.891,00	54.386,00	54.881,00	55.376,00
27	3.804,34	4896	8.319,46	52.436,00	52.951,00	53.466,00	53.981,00	54.496,00	55.011,00	55.526,00	56.041,00	56.556,00	57.071,00	57.586,00
28	3.991,17	4996	8.390,92	54.446,00	54.981,00	55.516,00	56.051,00	56.586,00	57.121,00	57.656,00	58.191,00	58.726,00	59.261,00	59.796,00
29	4.186,00	5096	8.461,38	56.456,00	57.011,00	57.566,00	58.121,00	58.676,00	59.231,00	59.786,00	60.341,00	60.896,00	61.451,00	62.006,00
30	4.389,83	5196	8.531,84	58.466,00	59.041,00	59.616,00	60.191,00	60.766,00	61.341,00	61.916,00	62.491,00	63.066,00	63.641,00	64.216,00
31	4.602,66	5296	8.602,30	60.476,00	61.071,00	61.666,00	62.261,00	62.856,00	63.451,00	64.046,00	64.641,00	65.236,00	65.831,00	66.426,00
32	4.824,49	5396	8.672,76	62.486,00	63.101,00	63.716,00	64.331,00	64.946,00	65.561,00	66.176,00	66.791,00	67.406,00	68.021,00	68.636,00
33	5.056,32	5496	8.743,22	64.496,00	65.131,00	65.766,00	66.401,00	67.036,00	67.671,00	68.306,00	68.941,00	69.576,00	70.211,00	70.846,00

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOR rispetto ad anno precedente: +2,4%)', 'Indennità temporanea assoluta (ITA) da € 98 a € 140 giornaliere', 'Ricaricamento (max di € 1-10)', 'Fasce di età', and 10 columns for 'Personalizzazione' (1-10).

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOR rispetto ad anno precedente: +2,2%)', 'Indennità temporanea assoluta (ITA) da € 98 a € 140 giornaliere', 'Ricaricamento: fasce di età 1-10', 'Fasce di età', and 10 columns for 'Personalizzazione' (1-10).

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns: Anno, Percentuale ISTAT, Punteggio, Punteggio base, and 10 columns for percentages (11-20). Rows 1-33.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns: Anno, Percentuale ISTAT, Punteggio, Punteggio base, and 10 columns for percentages (11-20). Rows 34-66.

LICQUAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Anno biologico 2008', 'Anno civile 2013', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto'. It contains a grid of numerical data representing liquidation values and percentages for various age groups.

LICQUAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Anno biologico 2008', 'Anno civile 2013', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto', 'Punto'. It contains a grid of numerical data representing liquidation values and percentages for various age groups.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Punti Tabellari (1000) (val. al 2013)', 'Punto Personalizzazione (al 2013)', 'Ripartimento Fanno di età 21-45', and 10 columns for age groups (21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31).

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Punti Tabellari (1000) (val. al 2013)', 'Punto Personalizzazione (al 2013)', 'Ripartimento Fanno di età 21-45', and 10 columns for age groups (21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31).

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns: Anno di nascita, Sesso, Anno di morte, Percentuale ISTAT (POI), and a grid of values for different age groups (41-50) and genders (M/F). Includes sub-headers for 'Rendimento: tasso di 4,5-5,5%' and 'Fattore di età'.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns: Anno di nascita, Sesso, Anno di morte, Percentuale ISTAT (POI), and a grid of values for different age groups (51-60) and genders (M/F). Includes sub-headers for 'Rendimento: tasso di 4,5-5,5%' and 'Fattore di età'.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2015
Danno patrimoniale da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "generalizzazione"

Table with columns for 'Importo percentuale STAT (FOI)', 'Punto tabella 2008', 'Punto tabella 2015', 'Punto "non patrimoniale" n. 1 del 2015', and 12 columns for 'Percentuali' (51-62). Rows 1-33 show data for various injury types.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2015
Danno patrimoniale da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "generalizzazione"

Table with columns for 'Importo percentuale STAT (FOI)', 'Punto tabella 2008', 'Punto tabella 2015', 'Punto "non patrimoniale" n. 1 del 2015', and 12 columns for 'Percentuali' (51-62). Rows 34-66 show data for various injury types.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica, valori massi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for伤残等级 (Disability Level) from 51 to 68, and rows for various compensation amounts ranging from 2,700.00 to 124,500.00. Includes headers for 'Importo percentuale ISAT (FOA)' and 'Rapporto tra il 100 e il %'.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica, valori massi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for伤残等级 (Disability Level) from 61 to 79, and rows for various compensation amounts ranging from 1,342.00 to 124,500.00. Includes headers for 'Importo percentuale ISAT (FOA)' and 'Rapporto tra il 100 e il %'.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOG)', 'Punto psicologico 2008 (n. di 2013)', 'Incremento percentuale', 'Punto danno non patrimoniale n° di 2013', and 'Ripartimento fasce di età 21-99'. It contains 100 rows of data for age groups 21 to 99.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns for 'Incremento percentuale ISTAT (FOG)', 'Punto psicologico 2008 (n. di 2013)', 'Incremento percentuale', 'Punto danno non patrimoniale n° di 2013', and 'Ripartimento fasce di età 01-99'. It contains 33 rows of data for age groups 01 to 99.

LICUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with 13 columns: Anno, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio. Includes sub-headers for 'Somma percentuale ISTAT (FOI)', 'Riduzione (base di €10.000)', and 'Fase di età'.

LICUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with 13 columns: Anno, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio, Punteggio. Includes sub-headers for 'Somma percentuale ISTAT (FOI)', 'Riduzione (base di €10.000)', and 'Fase di età'.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2013
Danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica: valori medi di liquidazione e percentuali massime di "personalizzazione"

Table with columns: Anagrafica assicurata (ETAT FOS), Partita catastale (m²), Partita catastale (m²) non patrimoniale, and 10 columns for percentage ranges (11-20). It contains a grid of numerical values for various age groups and percentages.

TABELLE DANNO NON PATRIMONIALE - 2013
Valori medi di liquidazione

valori medi di liquidazione pro die per danno non patrimoniale da inabilità assoluta (100%)
Valori "danno non patrimoniale" per il 2013 (arrotondati)

	a
da	(sumentabile fino al 50%)
€ 96,00	€ 144,00

Allegato 2
(Articolo 3, comma 1)

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto

	da	a
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio	€ 163.080,00	€ 326.150,00
A favore del figlio per morte di un genitore	€ 163.080,00	€ 326.150,00
A favore del coniuge (non-separato) o del convivente	€ 163.080,00	€ 326.150,00
A favore del fratello per morte di un fratello	€ 23.600,00	€ 141.620,00
A favore del nonno per morte di un nipote	€ 23.600,00	€ 141.620,00

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser

0. 7. 97. 185. Bonafede.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto

contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Sopprimere il comma 3.

0. 7. 97. 186. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di

costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x*), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Sopprimere il comma 3.

0. 7. 97. 187. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) sopprimere il comma 1.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sopprimere il comma 3.

0. 7. 97. 188. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) L'articolo 138 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, e successive modificazioni, è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003, è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

0. 7. 97. 189. Colletti, Bonafede.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

0. 7. 97. 190. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 191.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 192.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 193.** Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 194.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sostituire la rubrica: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità con la seguente: Danno biologico per lesioni di non lieve entità.

* **0. 7. 97. 195.** Russo.

Al capoverso ART. 138, sostituire, nella rubrica le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.

* **0. 7. 97. 196.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.

* **0. 7. 97. 197.** Sottanelli, Galgano.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, sopprimere le parole: e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.

0. 7. 97. 198. Colletti, Bonafede.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti; da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,;*

2) *alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;*

3) *alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali*

di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.;

4) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti parole: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona;

5) sopprimere la lettera c).

0. 7. 97. 199. Sottanelli, Galgano.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.;

2) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico;

3) alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.;

0. 7. 97. 200. Alberto Giorgetti.

Alla lettera a), capoverso articolo 138, al comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.,

*** 0. 7. 97. 201.** Boccadutri.

(Approvato)

Alla lettera a), capoverso articolo 138, al comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.,

*** 0. 7. 97. 202.** Polidori, Sandra Savino.

(Approvato)

Al capoverso ART. 138, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute con le seguenti: su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

0. 7. 97. 203. Lenzi, Miotto, Burtone.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia, inserire le seguenti: sentite le associazioni forensi più rappresentative e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

0. 7. 97. 204. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 205.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia inserire le seguenti: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 206.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia *inserire le seguenti*: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 207.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: Ministro della giustizia *inserire le seguenti*: sentito il CNF e l'Organismo di cui all'articolo 39 della legge n.247 del 2012 e le associazioni che tutelano le vittime della strada.

*** 0. 7. 97. 208.** Russo.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: su tutto il territorio della Repubblica *inserire le seguenti*: tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di Cassazione.

0. 7. 97. 209. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ribaldo.

Al capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: su tutto il territorio della Repubblica *inserire le seguenti*: nel rispetto delle tabelle elaborate dal 12408 del 7 giugno 2011 Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. della III Sezione civile della Corte di cassazione.

0. 7. 97. 210. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al capoverso ART. 138, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta

sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.

*** 0. 7. 97. 211.** Sottanelli, Galgano.

Al capoverso ART. 138, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma i si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.

*** 0. 7. 97. 212.** Fucci.

Al capoverso articolo 138, comma 2, sostituire le parole: La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri, *con le seguenti*: La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:.

0. 7. 97. 213. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere le parole: , tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e, conseguentemente, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

0. 7. 97. 214. Sottanelli, Galgano.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, secondo comma, sopprimere le parole: , tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Conseguentemente, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) la tabella recepisce i valori ed i criteri valutativi del danno biologico previsti dalla tabella del Tribunale di Milano ritenuta congrua dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 215. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138.», comma 2, sostituire le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: recependo i criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

0. 7. 97. 216. Gebhard, Alfreider, Planger, Schullian, Ribaldo.

Alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, dopo la parola: criteri inserire le seguenti: relativi al danno biologico.

0. 7. 97. 217. Polidori, Sandra Savino.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 218.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 219.** Russo.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 220.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 221.** Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.

*** 0. 7. 97. 222.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico secondo i valori monetari proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 223. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le se-

guenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 224.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 225.** Russo.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 226.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire le parole: non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: biologico e morale secondo i valori monetari ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 227.** Parisi.

Alla capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere le parole: ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

** **0. 7. 97. 228.** Sottanelli, Galgano.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere le parole: ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

** **0. 7. 97. 229.** Fucci.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità inserire le seguenti: nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 230. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: il danno non patrimoniale viene risarcito in proporzione del danno biologico accertato;

0. 7. 97. 231. Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso «ART. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione è stabilita con riferimento alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo, dei parametri risarcitori medi applicati nei sei principali Stati dell'area Euro.

0. 7. 97. 232. Vargiu, Galgano, Sottanelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

0. 7. 97. 233. Sottanelli, Galgano.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, sopprimere la lettera c).

0. 7. 97. 234. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

0. 7. 97. 235. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: « *d-bis*) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; »;

b) alla lettera a), capoverso « ART. 138 », sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento. »;

c) sostituire la lettera b) con la seguente: b) sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. »

0. 7. 97. 236. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

(Approvato)

Alla lettera a) capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; »

0. 7. 97. 237. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Al capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 238.** Artini, Barbanti, Prodani.

Al capoverso « ART. 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 239.** Laffranco.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 240.** Parisi.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 241.** Russo.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011;

*** 0. 7. 97. 242.** Colletti, Bonafede.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00.

0. 7. 97. 243. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) il valore del decimo punto è pari ad euro 2.760,00.

0. 7. 97. 244. Colletti, Bonafede.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)*, quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

*** 0. 7. 97. 245.** Russo.

Al capoverso «ART. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)*, quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

*** 0. 7. 97. 246.** Parisi.

Al primo capoverso ART. 138. comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)*, quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

*** 0. 7. 97. 247.** Laffranco.

Al primo capoverso ART. 138. comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

f) è prevista la liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità fisica in una quota parte del danno biologico da liquidarsi secondo i criteri di cui alle lettere da a) a d), quota da incrementarsi in via percentuale e progressiva per punto, individuando altresì la percentuale di aumento dei valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

*** 0. 7. 97. 248.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., secondo comma, sopprimere la lettera e).

0. 7. 97. 249. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011.

0. 7. 97. 250. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

e) L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

0. 7. 97. 251. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è variabile tra gli euro novanta e gli euro centotrenta in base alle condizioni soggettive del danneggiato.

0. 7. 97. 252. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

*** 0. 7. 97. 253.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

*** 0. 7. 97. 254.** Russo.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

*** 0. 7. 97. 255.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.

*** 0. 7. 97. 256.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso articolo 138., comma 2, lettera e), aggiungere in fine il

seguinte periodo: L'importo dovuto per ogni di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera *b*) dell'articolo 139.

**** 0.7. 97. 257.** Polidori, Sandra Savino.

Alla lettera a), capoverso articolo 138, comma 2, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: L'importo dovuto per ogni di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera *b*) dell'articolo 139.

**** 0.7. 97. 258.** Sottanelli, Galgano.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 259.** Artini, Barbanti, Prodani.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 260.** Russo.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 261.** Laffranco.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 262.** Parisi.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.

***0.7. 97. 263.** Colletti, Bonafede.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

0.7. 97. 264. Lenzi, Miotto, Burtone.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: obiettivamente accertati.

0.7. 97. 265. Colletti, Bonafede.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 266.** Artini, Barbanti, Prodani.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 267.** Laffranco.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 268.** Russo.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 269.** Parisi.

Al capoverso ART. 138., comma 3, sostituire le parole: documentati e obiettivamente accertati *con le seguenti:* allegati.

*** 0.7. 97. 270.** Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico fisica di particolare intensità.

0. 7. 97. 271. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Al comma 1, capoverso ART. 138., comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « risarcimento del danno », inserire la seguente: « biologico »;

b) al primo periodo, sostituire la parola: « 40 » con la seguente: « 30 ».

0. 7. 97. 272. Sottanelli, Galgano.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: , fino al quaranta per cento.

***0. 7. 97. 273.** Gebhard.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sopprimere le parole: , fino al quaranta per cento.

***0. 7. 97. 274.** Colletti, Bonafede.

Al capoverso ART. 138, al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

****0. 7. 97. 275.** Burtone.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sostituire la parola: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

****0. 7. 97. 276.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Alla lettera a), capoverso ART. 138., comma 3, sostituire la parola: 40 con la seguente: 30.

0. 7. 97. 277. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, dopo il terzo comma inserire il seguente:

3-bis) Resta ferma la possibilità, in caso di fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti di pervenire ad una liquidazione oltre i valori massimi previsti dalla tabella ci cui al presente articolo.

0. 7. 97. 278. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 279.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 280.** Russo.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 281.** Artini, Barbanti, Prodani.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 282.** Laffranco.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

***0. 7. 97. 283.** Molteni, Allasia, Busin, Rondini.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

*** 0. 7. 97. 284.** Parisi.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, sopprimere il comma 4.

*** 0. 7. 97. 285.** Colletti, Bonafede.

Alla capoverso ART. 138, sostituire il comma 4 con il seguente:

4) Resta ferma la possibilità, in caso di fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti di pervenire ad una liquidazione oltre i valori massimi previsti dalla tabella di cui al presente articolo.

0. 7. 97. 286. Colletti, Bonafede.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 4, sostituire le parole: del danno conseguente alle lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.

0. 7. 97. 287. Polidori, Sandra Savino.

Alla lettera a), capoverso ART. 138, comma 4, dopo le parole: risarcimento del danno inserire le seguenti: non patrimoniale.

0. 7. 97. 288. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al capoverso ART. 138, comma 5, sostituire le parole: Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: Con Ministro della salute.

0. 7. 97. 289. Lenzi, Miotto, Burtone.

Sopprimere la lettera b).

0. 7. 97. 290. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

0. 7. 97. 291. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimì, Gadda, Moretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

*** 0. 7. 97. 292.** Colletti, Bonafede.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successiva-

mente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 293.** Artini, Barbanti, Prodani.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 294.** Laffranco.

Sostituire la lettera b), con la seguente:

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 295.** Russo.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i

sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella. Fino all'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138 n. 1 le liquidazioni avvengono secondo i criteri ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

* **0. 7. 97. 296.** Parisi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano in ogni caso alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

* **0. 7. 97. 297.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

* **0. 7. 97. 298.** Artini, Barbanti, Prodani.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

* **0. 7. 97. 299.** Laffranco.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

*** 0. 7. 97. 300.** Russo.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

*** 0. 7. 97. 301.** Parisi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I parametri previsti dalla tabella di cui al capoverso 138 si applicano a tutti i sinistri e agli eventi occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

0. 7. 97. 302. Colletti, Bonafede.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) I parametri per il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al presente articolo si applicano alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 7. 97. 303. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni previste dalla tabella di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come modificato dalla presente legge.

0. 7. 97. 304. Colletti, Bonafede.

Sopprimere la lettera c).

0. 7. 97. 305. Polidori, Sandra Savino.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, dopo le parole: strumentale obiettivo inserire le seguenti: ; ovvero vivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.

0. 7. 97. 305. (Nuova formulazione). Polidori, Sandra Savino.

(Approvato)

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, alla rubrica sostituire le parole: Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico e al comma 2, sopprimere la parola: strumentale.

0. 7. 97. 306. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, dopo la parola: accertamento inserire le seguenti: , esclusivamente ad opera di specialista, nonché sopprimere la parola: strumentale.

0. 7. 97. 307. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale e al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: fino al 20 per cento.

0. 7. 97. 308. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale e al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 7. 97. 309. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole: clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.

0. 7. 97. 310. Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 3-*quinqüies*, dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

3-*quinqüies*. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale.

0. 7. 97. 311. Russo.

(Inammissibile)

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al capoverso ART. 139, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le nuove disposizioni di cui al presente articolo in materia di risarcimento del danno non patrimoniale si applicano ai danni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 7. 97. 312. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 7.97 DEI RELATORI

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso «Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)» con il seguente:

ART. 138.

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarci-

mento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto,

sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. »;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: « strumentale ».*

7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

ALLEGATO 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le certificazioni dello stato di famiglia rilasciate per le finalità di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), quantificati in euro 500 mila a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio », nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 11. Giuseppe Guerini.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve

risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La parte che riceve la richiesta da parte dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

6. 27. *(Nuova formulazione)* Vazio, Gadda, Morani, Fanucci, Amoddio, Moretto, Marco Di Maio, Crimì, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS

redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

*** 6. 010.** (ex 3.97) (Nuova formulazione) Impegno, Valeria Valente, Rostan, Iacono, Ribaudò, Tino Iannuzzi, Bossa, Grassi, Folino, Salvatore Piccolo, Bruno, Carloni, Palma.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, su-

periore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno 5 anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

*** 6. 04.** (Nuova formulazione) Luigi Di Maio, Pesco, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Vallasca, Ruocco.

ART. 7.

Alla lettera a), capoverso Articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.

*** 0. 7. 97. 201.** Boccadutri.

Alla lettera a), capoverso Articolo 138, comma 1, dopo le parole: con decreto del Presidente della Repubblica, inserire le seguenti: da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,.

*** 0. 7. 97. 202.** Polidori, Sandra Savino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso « Articolo 138 », comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: « d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, indivi-

duando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione; »;

b) *alla lettera a) capoverso Articolo 138, sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento.»;*

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

« b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

“2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto” ».

0. 7. 97. 236. Vazio, Ermini, Verini, Morani, Marco Di Maio, Giuseppe Guerini, Capozzolo, Coppola, Crimi, Gadda, Morretto, Donati, Amoddio, Dallai, Rostan, Piccoli Nardelli, Iori, Maestri, Fanucci, Parrini, Blažina, Lodolini, Fiorio, Pellillo, Patriarca, Zan, Giuliani, Tartaglione.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

c) *al comma 3, capoverso Articolo 139, comma 2, dopo le parole: «strumentale obiettivo» inserire le seguenti: « , ovvero visivo, con riferimento alle lesioni quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni ».*

0. 7. 97. 305. *(Nuova formulazione)* Polidori, Sandra Savino.

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) con il seguente:*

ART. 138.

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: «strumentale».*

7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime sono rese fruibili alle parti.

8. 20. (Nuova formulazione) Allasia, Busin, Abrignani, Polidori.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 7.** Abrignani.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 10.** Sottanelli, Galgano.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 59.** Causi.

Al comma 1, capoverso ART. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

*** 8. 60.** Bargero.

Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 5, all'inizio del secondo periodo, premettere le seguenti parole: Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo,.

* 8. 76. Pagano.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

1. All'articolo 148, comma 2-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e qualora, dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.

9. 3. (Nuova formulazione) Sottanelli, Galgano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 201, comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

b) all'articolo 201, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193 ».

9. 27. (Nuova formulazione) Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudò, De Maria, Catalano.

ART. 13.

Al comma 2, lettera a), capoverso b-bis, sostituire le parole: 10.000.000, con le seguenti: 15.000.000.

13. 5. *(Nuova formulazione)* Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, Ribaudò, Moretto, De Maria.

Al comma 2, lettera b), capoverso comma 2, dopo le parole: dell'articolo 286, aggiungere le seguenti: nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio Centrale Italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296,

13. 3. Sottanelli, Galgano.

Al comma 2, lettera f), capoverso ART. 316, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

13. 4. Sottanelli, Galgano.

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; con l'archivio dei carichi pendenti istituito presso lo stesso Ministero; con l'Anagrafe Tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA; con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente istituita con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; con il Casellario Centrale

Infortunati istituito dal Regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, trasferito dal decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, riordinato con decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 settembre 2012, n. 10546.

13. 23. Sottanelli, Galgano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 è aggiunto il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'Autorità Giudiziaria per frode assicurativa o reati collegati ed utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'Archivio Informativo Integrato».

13. 25. Sottanelli, Galgano.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

1 L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo

13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* 14. 1. (Nuova formulazione) Paglia, Ricciatti, Ferrara.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2 Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 14. 2.** *(Nuova formulazione)* Causi, Benamati, Taranto, Senaldi, Peluffo, Scuvera, Arlotti, Cani, Tidei, Carella, Zoglia, Lodolini, Ribaudò, Moretto, De Maria.

ART. 15.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati, nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

15. 8. *(Nuova formulazione)* Causi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il numero 2 della lettera c).

*** 15. 14.** Rostellato.

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e il numero 2 della lettera c).

*** 15. 39.** Taranto.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:

4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni.

15. 38. *(Nuova formulazione)* Taranto.

ART. 27.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patri-

moniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 66, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta;

e) dopo il comma 66 è aggiunto il seguente:

66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al comma 63;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente,

sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati ad individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dalla presente legge. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti.»

02. Entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, e in seguito di triennio in triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune;

b) al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) l'articolo 28, terzo comma, è sostituito dal seguente:

Il notaio deve recusare il suo ministero se le parti non depositano antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti;

c-ter) all'articolo 93-*bis* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno ad un vente-

simo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati come alla precedente lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato.

27. 5. I Relatori.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che

di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana. ».

27. 6. I Relatori.

ART. 28.

Sopprimerlo.

* **28. 1.** Abrignani, Polidori, Sandra Savino.

Sopprimerlo.

* **28. 2.** Giuseppe Guerini, Amoddio, Vazio, Morani, Fanucci, Moretto, Marco Di Maio, Crimi, Donati, Dallai, Capozzolo, Coppola.

Sopprimerlo.

* **28. 3.** Pelillo, Petrini.

Sopprimerlo.

* **28. 4.** Bargerò, Basso.

Sopprimerlo.

* **28. 5.** Bonafede.

Sopprimerlo.

* **28. 6.** Rampelli, Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Maietta, Nastri, Tagliatela, Totaro.

Sopprimerlo.

* **28. 7.** Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciriaci, Corsaro, Fucci, Latronico.

Sopprimerlo.

* **28. 8.** Benamati, Causi, Senaldi, Tidei, Carella, Zoggia, Lodolini, De Maria, Bargerò.

Sopprimerlo.

* **28. 9.** Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

Sopprimerlo.

* **28. 10.** Cani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie).

1. L'articolo 52 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 52. — Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n.89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati

i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del Regolamento UE n. 650/2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i

diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

2. L'articolo 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 53. – Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati.

3. L'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile è abrogato.

28. 01. Librandi, Sottanelli, Galgano.

ART. 29.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis, Gli adempimenti di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativi agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata sono effettuati dal conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

29. 19. I Relatori.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	71

SEDE REFERENTE

Venerdì 31 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunicando che sono state presentate 246 proposte emendative (*vedi allegato*), invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il loro parere sulle proposte emendative presentate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, confermando quanto già emerso in occasione

dell'esame preliminare del provvedimento, sottolinea il lavoro positivo compiuto dall'altro ramo del Parlamento in occasione della prima lettura e l'apprezzamento manifestato dalle associazioni rappresentative delle autonomie territoriali nei confronti del testo approvato dal Senato. Ricorda poi come il provvedimento in esame, anche grazie alle modifiche approvate dal Senato, dia risposta ad alcune questioni che erano rimaste irrisolte in seguito all'approvazione della legge di stabilità per il 2015.

In considerazione dell'opportunità di approvare il provvedimento senza alcuna modifica, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il parere formulato dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di non concordare affatto con il relatore, ritenendo che le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato abbiano peggiorato il testo originario del decreto-legge. Invita pertanto al Governo a ritirare l'intero provvedimento e ad inserire nella

prossima legge di stabilità la disciplina della finanza locale.

Prosegue criticando le numerose deroghe al patto di stabilità interno contenute nel provvedimento e l'introduzione di disposizioni, come quella relativa alla data di approvazione dei bilanci, che prevedono in maniera confusa scadenze differenziate a seconda della situazione nella quale versano gli enti interessati.

Maino MARCHI (PD) conferma il proprio giudizio positivo già espresso nella seduta di ieri e ribadisce la particolare rilevanza del provvedimento in discussione, il quale recepisce in buona parte le sollecitazioni provenienti dagli enti territoriali in relazione ad una pluralità di questioni che impattano direttamente sulla realtà delle predette amministrazioni, dando altresì seguito alle proposte contenute in specifici atti di indirizzo parlamentare approvati nel corso della legislatura.

Francesco CARRIERO (M5S) ritiene che le modalità con le quali si sta procedendo nell'esame del decreto-legge presso la Camera siano intollerabili. Infatti, come già accaduto in precedenti occasioni, la maggioranza considera non modificabile il testo del provvedimento, approvato dall'altro ramo del Parlamento, a prescindere dalla fondatezza e dall'utilità delle proposte emendative presentate nel corso dell'esame. Peraltro la gravità di tale modalità di lavoro non viene affatto attenuata dalla promessa della maggioranza stessa e del Governo di risolvere alcuni nodi problematici con successivi provvedimenti, giacché in passato a tali assicurazioni non si è dato alcun seguito.

Intervenendo poi, in particolare, in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.6, ne raccomanda l'approvazione, osservando che lo stesso è volto a concedere un maggior lasso di tempo ai comuni per comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta di spazi finanziari per l'anno 2015 con riferimento alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Auspica quindi, in caso di respingimento dell'emendamento 1.6, quantomeno che il Governo manifesti una certa flessibilità nell'accogliere anche le comunicazioni effettuate in ritardo rispetto al termine previsto dalla norma.

Maino MARCHI (PD) rileva che i comuni interessati a tali spazi finanziari erano già al corrente della possibilità di poterli utilizzare, a seguito della delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 che ha assegnato risorse per le spese relative ad interventi di edilizia scolastica.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo in ordine all'emendamento Luigi Di Maio 1.12, fa presente come esso, analogamente ad altre proposte emendative presentate dal gruppo MoVimento 5 Stelle con riferimento all'articolo 1, riprenda il contenuto della mozione Luigi Di Maio ed altri n. 1-00741, recante iniziative volte a garantire agli enti locali adeguati trasferimenti di risorse, discussa nella seduta dell'Assemblea del 6 maggio 2015 congiuntamente alla mozione di maggioranza Marchi ed altri 1-00825, poi approvata.

Nel ritenere grave l'atteggiamento della maggioranza di non aver dato seguito agli indirizzi contenuti nella citata mozione, che faceva proprie le istanze delle associazioni rappresentative degli enti territoriali, auspica che, almeno nell'ambito della discussione odierna, si proceda ad individuare in maniera puntuale i temi più rilevanti da inserire, con apposite norme, nella prossima legge di stabilità.

Maino MARCHI (PD), nel replicare alle osservazioni dell'onorevole Castelli, sottolinea che numerosi indirizzi contenuti nella mozione approvata, ossia quella di maggioranza a sua prima firma, sono stati recepiti dal provvedimento in esame, come ad esempio la concessione ai comuni di contributi per la compensazione del gettito dell'IMU sui terreni agricoli. Pertanto, a suo avviso, il decreto-legge in esame, come modificato dal Senato, dà una risposta agli impegni contenuti nel citato atto di indirizzo, seppur con qualche mese di ritardo

dovuto alla necessità, da parte del Governo, di raggiungere le necessarie intese con gli enti territoriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge tutte le proposte emendative presentate, riferite agli articoli 1, 1-*quinquies*, 2, 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 7, 7-*bis*, 8, 8-*bis*, 9, 9-*ter*, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*septies*, 9-*octies*, 9-*novies*, 9-*decies*, 9-*duodecies*, 11, 12, 13, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 15, 16, 16-*bis* e 16-*quater*.

Rocco PALESE, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame del complesso delle proposte emendative presentate, avverte che sul testo sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e Agricoltura, nonché della Commissione per le questioni regionali.

Vincenzo CASO (M5S) preannuncia il voto contrario del gruppo MoVimento 5

Stelle sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Maino MARCHI (PD) dichiara il voto convintamente favorevole del gruppo Partito Democratico sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, deputato Misiani, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Rocco PALESE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alla 10.55.

ALLEGATO

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
(C. 3262 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla lettera c), del medesimo comma, sostituire le parole: 30 milioni, con le seguenti: 20 milioni.

- 1. 2.** Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: contaminati dall'amianto aggiungere le seguenti: nonché per interventi di efficientamento energetico degli edifici mediante installazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo dell'energia e/o unità di micro cogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;.

- 1. 3.** Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 2,5 milioni con le seguenti: 5 milioni.

- 1. 4.** Brugnerotto, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di ottimizzare le risorse da utilizzare secondo una scala di priorità di intervento che abbia come parametro la più significativa ed efficace tutela degli effetti delle possibili fibre

aerodisperse sulla salute delle popolazioni esposte, sulle richieste dei comuni per le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, l'attribuzione delle risorse relative è subordinata all'acquisizione del parere di una Commissione regionale, istituita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e composta da almeno quattro esperti, di cui un igienista industriale esperto in tossicologia ambientale, un medico specialista in medicina del lavoro, un medico specialista in igiene e medicina preventiva, un direttore responsabile di laboratorio autorizzato preferibilmente di enti pubblici. La Commissione raccoglie, valuta e risponde alle osservazioni, ai quesiti e alle problematiche esposte da cittadini, singoli o organizzati in comitati, nonché segnalazioni di associazioni ambientaliste, ordini professionali e società scientifiche.

- 1. 5.** Castelli, Brugnerotto, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: trenta giorni, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

- 1. 6.** Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.

- 1. 7.** Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle maggiori risorse di cui al comma 2 lettera b), è autorizzata la spesa aggiuntiva di 500 milioni di euro finalizzati alle spese per interventi di messa in sicurezza e di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Difesa, missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120) a valere sulle risorse destinate all'acquisto degli aerei caccia denominati F35.

1. 8. Marcon, Giancarlo Giordano, Panarale, Duranti, Melilla, Piras.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, articolo 31 della legge n. 183/2011.

1. 9. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

Al comma 7, sostituire le parole da: a condizione fino alla fine del comma con le seguenti: consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

1. 1. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le

spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacità di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socioeconomica di indotto delle azioni, digitalizzazione.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-quater.

8-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

1. 26. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Carriello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-quater.

9-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

1. 10. Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Sostituire il comma 10-bis con il seguente:

10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito il seguente:

122-bis. Per gli anni 2015-2016 e 2017, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata.

Per gli anni 2015-2016 e 2017 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni.

1. 11. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 10-bis, inserire i seguenti:

10-ter. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini, nelle more dell'entrata in vigore dell'imposta comunale unica (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, a favore degli enti locali.

10-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, valutato in 325 milioni di euro nell'anno 2015 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma successivo.

10-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

- 1. 12.** Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 10-bis inserire i seguenti:

10-ter. – (Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2015, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente comma. Su proposta dei Sindaci dei Comuni di Dolo Pianiga e Mira, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. Ai Sindaci dei comuni interessati è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al presente comma destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla Regione Veneto ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi calamitosi. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015. Le risorse che confluiranno sul Fondo di cui al presente comma non rilevano ai fini del patto di stabilità. I Sindaci dei Comuni interessati, a valere sulle risorse di cui al Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi

calamitosi dell'8 luglio 2015, autorizzano interventi su opere pubbliche e beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dalla tromba d'aria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-quater. – (Assistenza alla popolazione). – 1. Al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso si autorizzano i Sindaci dei Comuni interessati ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dalla tromba d'aria i contributi per l'autonoma sistemazione. Per fronteggiare l'emergenza e garantire l'assistenza alla popolazione, per gli interventi previsti dal presente comma si farà fronte a valere sulle risorse rinvenienti nel Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015 di cui al comma 10-ter.

- 1. 13.** Pratavia, Matteo Bragantini, Caon.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:

10-ter. Nell'anno 2015, le spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, per far fronte alla pressione migratoria ed alla connessa accoglienza, ivi comprese quelle per il personale adibito alla sorveglianza e alla pulizia, entro

il tetto massimo di cui al comma 10-*quater*, sono escluse dal patto di stabilità interno. Entro il 15 ottobre 2015, con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

10-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 10-*ter*, pari ad un totale di 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti « nei limiti del 95,7 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,9 per cento »;

all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,9 per cento »;

all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,9 per cento ».

1. 14. Nuti, Lupo, Castelli, Caso.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-*ter*. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui al comma 122-*bis* del presente articolo, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed econo-

mica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

1. 15. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 10-bis inserire i seguenti:

10-*ter*. Nei comuni, di Dolo, Pianiga e Mira interessati dalla tromba d'aria dell'8 luglio il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, di zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dalla tromba d'aria sul tessuto economico e produttivo. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate, e per il periodo di vigenza degli incentivi, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di 150 milioni di euro.

10-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

- 1. 16.** Prata, Matteo Bragantini, Caon.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 91,4 milioni di euro, così ripartiti: 31,4 milioni di euro per l'anno 2015, 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20 milioni di euro per l'anno 2017, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 91,4 milioni di euro, della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

- 1. 17.** Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Inca.

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

10-ter. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015, ripartito proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 80 milioni di euro, della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

- 1. 18.** Prata, Matteo Bragantini, Caon.

Dopo il comma 10-bis inserire il seguente:

10-ter. I soggetti che alla data dell'8 luglio 2015 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira interessati dalla tromba d'aria che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, sono

esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'individuazione nella legge di stabilità 2016 nella quale dovranno essere individuate idonee risorse per finanziare le misure di cui al precedente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 19. Prata, Prata, Bragantini, Caon.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, pubblici e privati, appartenenti al patrimonio culturale, artistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio; è autorizzata per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015.

1. 20. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

10-ter. Per l'anno 2015 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione degli eventi connessi all'anno 2019, della città Capitale europea della cultura. Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui

all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 21. Latronico.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione.

1. 22. Latronico.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno

2016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre.

- 1. 23.** Luigi Di Maio, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Ai comuni assegnatari nell'anno 2015 di posti nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, è riconosciuta, per il medesimo anno, una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per complessivi 100 milioni di euro. Il riparto della riduzione è stabilito, sulla base di criteri che tengano conto dei posti assicurati in rapporto alla dimensione demografica del comune ospitante, con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 15 ottobre 2015.

- 1. 24.** Marcon, Palazzotto, Melilla.

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

10-ter. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: « con popolazione superiore a 10.000 abitanti ».

- 1. 25.** Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Castelli, Caso.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

dopo le parole: « decreto legislativo n. 504 del 1992 » sono inserite le seguenti: « , sono escluse dall'esenzione le istituzioni scolastiche paritarie, ad eccezione di quelle degli enti locali, che richiedano il pagamento di rette per la frequenza ».

- 1. 01.** Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il comma 271 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

- 1. 02.** Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 1-quinquies.

Sopprimerlo.

- 1-quinquies. 1.** Tripiedi, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo l'articolo 1-quinquies inserire il seguente:

ART. 1-sexies.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

1. Al fine di agevolare le popolazioni dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira a seguito dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data dell'8 luglio 2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti co-

muni sono sospesi fino al 30 novembre 2015:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2015, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel

registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

10) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dall'8 luglio 2015, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati

dalla tromba d'aria di cui al presente articolo. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma della tromba d'aria dell'8 luglio 2015, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2015, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2016. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonché dall'applicazione della Tasi, di cui all'articolo 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dall'anno 2015 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2015, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2015, senza sanzioni, gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti,

consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

5. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data dell'8 luglio 2015 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui al presente articolo sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

7. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317/96, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e succ. modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (D.Lgs. n. 158/2006 e D.Lgs. n. 193/2006) che ricadono nell'arco temporale interessato dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 30 novembre 2012.

8. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

9. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a se-

guito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento (CE) n. 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.

10. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dalla tromba d'aria, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

11. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempienza.

12. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma della tromba d'aria dell'8 luglio 2015 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2015.

13. Al fine di provvedere agli oneri di cui ai commi 3 e 12 del presente articolo, calcolati nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 5 milioni di euro per l'anno 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone per gli anni 2015 e 2016 la riduzione del 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di

entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2011.

1-quinquies. 01. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli.

Dopo l'articolo 1-quinquies inserire il seguente:

ART. 1-sexies.

(Istituzione del fondo per la ricostruzione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2015, il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpite dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 90 milioni di euro.

2. Su proposta del Presidente della Regione Veneto, sentiti i sindaci dei comuni interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per la ricostruzione dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati della Regione Veneto e dai singoli comuni.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. 02. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli, Caso.

Dopo l'articolo 1-quinquies inserire il seguente:

ART. 1-sexies.

(Istituzione fondo speciale per la ricostruzione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

1. Per il solo anno 2015 le somme non utilizzate del fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, confluiscono in un fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato alla ricostruzione dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 nei comuni di Dolo, Pianiga e Mira.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. 03. Cozzolino, Da Villa, Spessotto, D'Incà, Businarolo, Benedetti, Brugnerotto, Fantinati, Castelli, Caso.

ART. 2.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dall'anno 2011, per i comuni interessati dalla pressione migratoria e dalla realizzazione delle relative politiche di accoglienza, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse ai fini della verifica del patto di stabilità. Entro il 15 settembre 2015 con decreto del Ministero dell'interno è definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti « nei limiti del 95,7 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento ».

2. 1. Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

Sopprimere il comma 6.

- 2. 2.** Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'erogazione delle risorse finanziarie da parte dello Stato a favore delle Province al raggiungimento di determinati limiti di giacenza in tesoreria, in cui la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha eliminato con decorrenza dal primo gennaio, il vincolo normativo, contenuto nell'articolo 47, comma 1 della legge n. 449 del 1997 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, Disposizioni generali in tema di « Finanza decentrata » e successive modifiche e integrazioni, verranno erogate agli enti destinatari.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *6-ter* pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, delle parole « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti « nei limiti del 94,3 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 94,3 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 94,3 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 94,3 per cento ».

- 2. 3.** Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 4.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta la seguente lettera:

f-bis) con lavoratori titolari di contratti di lavoro stipulati in forza della speciale disciplina prevista dall'articolo 4, comma 9 e *9-bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ».

- 4. 1.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Colonnese, Dadone.

Dopo il comma 4-ter aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-quater. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, procedono alle assunzioni di personale a tempo indeterminato dall'anno 2016 nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma *4-bis*, si provvede a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma *4-quater*.

4-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

4. 2. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dal-Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

4-quater. Al fine di garantire il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente delle province in dissesto finanziario, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle medesime è attribuita una anticipazione di liquidità delle quote di competenza spettanti per il 2015 a valere sulle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio non inferiore al 90 per cento della spettanza attribuita per il 2014. L'anticipazione è concessa previa apposita istanza dell'ente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

4. 3. Nesci, Caso, Castelli.

Dopo il comma 4-ter aggiungere, in fine, il seguente:

4-quater. All'articolo 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In conseguenza della deroga, per l'esercizio 2015 e fino allo scadere del termine di cui all'articolo 1, comma 426, e anche per le fattispecie ivi contemplate, non si applica

l'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. 4. Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso, Colonnese.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4.1.

1. Per l'anno 2015, nelle more del riordino delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è istituito, presso il ministero dell'interno, il « Fondo speciale di finanziamento delle province per il regime ordinario », con acronimo « FO-SFORO », di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 100 milioni di euro, finalizzato al sostegno economico delle province le cui condizioni di bilancio non consentano l'esercizio delle funzioni di loro competenza, l'erogazione dei servizi connessi, la corresponsione dei trattamenti economici al personale in organico a qualunque titolo impiegato.

2. L'erogazione dal Fondo è disposta *una tantum* per ciascuna provincia, nelle condizioni di cui al comma 1, che ne faccia richiesta alla Sezione regionale della Corte dei conti competente per territorio, che invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale sono certificate le condizioni di bilancio e delle specifiche necessità.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'interno, sulla base delle risultanze delle suddette relazioni, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze e con gli organi rappresentativi delle province interessate, è definito l'importo da erogare a ciascuna provincia, dando priorità alle esigenze di regolare corresponsione dei trattamenti economici di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad un totale di 100 milioni per l'anno 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti « nei limiti del 95,7 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento »;

all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento »;

all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento ».

4. 01. Nesci, Castelli, Caso.

ART. 4-*bis*.

Sopprimerlo.

4-*bis*. 1. Pesco, Caso, Brugnerotto, Carriello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e possono delegare funzioni dirigenziali a funzionari appartenenti alla terza area nel rispetto dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 2667.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

4-*bis*. 2. Pesco, Caso, Brugnerotto, Carriello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in

modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e

delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione.

4-bis. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica, di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77, degli articoli 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96°, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia

locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziare a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. 3. Di Lello, Di Gioia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (*Misure in materia di Polizia provinciale*). – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1

comma 89, e commi 92 e 96 lettera *a*) della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle Regioni per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi e Servizi di Polizia provinciale comunque denominati, anche al fine di garantire le attività di polizia ambientale e di tutela del territorio, di controllo del ciclo dei rifiuti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle attività faunistico venatorie di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157; è inquadrato previa domanda, presso il Corpo forestale dello Stato, in specifico ruolo speciale ad esaurimento in aggiunta alla dotazione organica esistente, dove possono confluire i soggetti che svolgono le funzioni di cui, all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il personale interessato presenta apposita domanda di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento secondo criteri e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il personale continua a mantenere il trattamento economico e giuridico del CCNL «Regioni e Autonomie locali».

2. Il personale che non presenta domanda ai sensi del comma 1 e quello non idoneo allo specifico servizio, transita:

a) tenuto conto delle specifiche esigenze, nei ruoli regionali in apposito servizio di vigilanza organizzato in ambiti territoriali sub regionali. Per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni nelle materie di competenza regionale il personale suddetto, continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, all'articolo 5 della legge 7 marzo – 1986, n. 65 e dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

b) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e le procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nei limiti della dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di

personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 del presente decreto.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al comma 2 lettera *b*), è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 4. Russo, Palese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (*Misure in materia di polizia provinciale*). – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 può optare per la permanenza nei rispettivi corpi o servizi per lo svolgimento delle funzioni di controllo correlate a quelle fondamentali attribuite all'ente di appartenenza o a questo delegate, ovvero accedere in via prioritaria ai bandi di mobilità per altre polizie degli enti locali o servizi ispettivi delle amministrazioni centrali, per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e

ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, secondo le modalità e procedure definite dalle Regioni e dal decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 1.

5. 5. Russo, Palese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (*Misure in materia di polizia provinciale*). – In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, in coerenza con le correlate funzioni fondamentali di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di competenza degli enti di area vasta, svolge le proprie funzioni negli enti di relativa appartenenza alla data di pubblicazione della presente disposizione.

5. 6. Russo, Palese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (*Misure in materia di polizia provinciale*). – 1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1 comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e

fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale transita nei ruoli delle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni di polizia provinciale e metropolitana per i compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

5. 7. Russo, Palese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (*Misure in materia di polizia provinciale*) – 1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli 19, 27 e 29 della legge 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, ferme restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di

destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. 8. Russo, Palese.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5 – (*Misure in materia di polizia provinciale*). – 1. Sono attribuite alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 2016, le funzioni attualmente svolte dai corpi e servizi di polizia provinciale, o da analogo personale di polizia locale delle Province, in materia di controllo e tutela della fauna selvatica; di polizia ittico-venatoria, ai sensi degli articoli n. 99, 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli articoli n. 19, 27 e 29 legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931 n. 1604, nonché le funzioni di polizia locale relative alle attività di tutela dell'ambiente e dello smaltimento dei rifiuti delegate dallo Stato alle regioni ed agli enti locali nei titoli III e V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Le funzioni sono riorganizzate territorialmente secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 96, della legge 8 aprile 2014 n. 56 e sono esercitate direttamente o in avvalimento secondo le disposizioni statali e regionali in materia di polizia locale, fermo restando in capo agli agenti ed ufficiali le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza già esercitate.

2. Il personale non dirigenziale di cui al comma precedente, in organico alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, transita nei ruoli delle amministrazioni regionali per essere esclusivamente destinato alle funzioni suddette nell'ambito territoriale di destinazione, salvo richiesta esplicita di mobilità in altri ruoli della polizia locale. Fino al completo assorbimento del personale che ne abbia fatto richiesta entro la data prevista dal comma 1, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni è fatto divieto di assunzione di personale preposto alla funzione di polizia municipale, fatta salva la copertura delle necessità assunzionali di personale stagionale.

3. Per la copertura delle spese di svolgimento delle funzioni di cui sopra le Regioni, oltre alle somme già stanziata a bilancio ed annualmente riversate alle province o altre amministrazioni per le medesime funzioni, possono, per gli anni 2016 e seguenti, apportare gli opportuni adeguamenti alle tasse di concessione ed ai tributi locali ambientali di ogni categoria sino alla intera copertura della spesa dei servizi di vigilanza.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi del presente articolo.

5. 9. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (*Misure in materia di polizia provinciale*). – 1. Le Regioni si avvalgono del personale e dei servizi di polizia provinciale per l'esercizio dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, di presidio del territorio rurale ed extraurbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.

2. L'attuazione del presente articolo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

5. 10. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Inca, Sorial, Nesci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale.

*** 5. 11.** Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Inca, Sorial, Nesci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza nei parchi naturali regionali e nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, presso ciascuna regione, la Polizia Ambientale Regionale.

*** 5. 17.** Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5 – (*Misure in materia di polizia provinciale*) – 1. Ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e fermi restando i compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sono attribuite alle Regioni, con il relativo trasferimento di risorse umane e finanziarie, le funzioni di polizia provinciale e metropolitana relativamente ai compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria, tutela dell'ambiente e sorveglianza nelle aree protette. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo le Regioni istituiscono, con legge regionale, corpi di polizia ambientale regionale.

2. L'attuazione del presente articolo avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

5. 12. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Inca, Sorial, Nesci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. – (Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56). – 1. All'articolo 1, comma 44, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente.

2. All'articolo 1, comma 85, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) polizia locale con compiti di tutela faunistica, vigilanza ittico-venatoria e tutela dell'ambiente ».

5. 13. Bernini, Terzoni, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le Regioni si avvalgono dei corpi e servizi di polizia provinciale per l'espletamento dei compiti di polizia ambientale, ittico-venatoria, e di presidio del territorio rurale ed extra-urbano, nonché per la tutela del patrimonio naturale.

5. 14. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.

5. 15. Terzoni, Bernini, Benedetti, Busto, Daga, De Rosa, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Mannino, Micillo, Parentela, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Nesci.

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente: 1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge 56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministra-

tiva locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56. »; »

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la parola: relativa;

al comma 6, aggiungere infine le parole: , fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni. »

5. 16. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

Al comma 1, sostituire le parole da: transita nei ruoli degli *fino alla fine del comma, con le seguenti:* continuerà a svolgere le funzioni previste dalle vigenti norme nazionali e regionali fino al completo processo di riordino.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

5. 18. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine esclusivo di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto

risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, da utilizzarsi dando la precedenza ai pagamenti alle piccole e medie imprese.

- 6. 1.** Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine inserire la seguente: esclusivo.

- 6. 2.** Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 2015 aggiungere le seguenti: , da utilizzarsi dando la precedenza ai pagamenti alle piccole e medie imprese.

- 6. 3.** Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà.

Sopprimere il comma 7.

- 6. 4.** Guidesi.

Al comma 7 sostituire le parole da: gli enti locali che versino fino a: per tali enti con le seguenti: agli enti locali che versino nella condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 6. 5.** Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

Al comma 7, dopo le parole: in vigore del presente decreto inserire le seguenti: e che non dispongano di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici in posizione di comando o distacco ai sensi dell'articolo 145, comma

1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26

- 6. 6.** Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

Al comma 7, dopo le parole: a tempo determinato inserire le seguenti: per un periodo non superiore a diciotto mesi.

- 6. 7.** Dieni, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli enti locali di cui al comma 1 che hanno deliberato entro gli ultimi 5 anni la procedura di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare le operazioni di rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.A. entro il 31 dicembre 2015.

- 7. 1.** Palazzotto, Melilla, Marcon.

Al comma 2-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

- * **7. 2.** Latronico.

Al comma 2-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

- * **7. 3.** Rizzo, Caso, Castelli.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Per i comuni capoluogo di regione situati in regioni che rientrano nell'obiettivo 1, nell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

entro il quale l'ente può raggiungere l'equilibrio di bilancio, è fissato in cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

7. 4. Latronico.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015.

7. 5. Placido, Melilla, Marcon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali possono utilizzare per spesa corrente il 50 per cento dei proventi per alienazioni patrimoniali.

7. 6. Guidesi.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. All'articolo 32, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. I Comuni all'atto costitutivo della Unione dei Comuni non devono avere pendenze debitorie maturate nel corso di ex Unione di Comuni o convenzioni precedentemente costituite tra Comuni. Pertanto ai fini dell'efficacia dell'adesione ad una nuova Unione di Comuni i sindaci presentano, contestualmente al Segretario Comunale, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di attestazione di assenza di pendenze debitorie nei confronti di ex Unione di Comuni o Convenzioni tra Comuni pena la nullità dell'atto costitutivo. Ove viceversa all'atto costitutivo risulti la presenza di pendenze debitorie il Comune o i Comuni interessati sono tenuti a presentare un piano econo-

mico-finanziario di rientro nel termine stabilito nell'atto costitutivo medesimo.

7. 7. Paolo Nicolò Romano, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

8-ter. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 », inserire le seguenti: « che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionale idonee nell'ambito dei dipendenti ».

7. 8. Colonnese, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello.

Sopprimere il comma 9.

7. 9. Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 9-quater.

7. 10. Caso, Carinelli, De Rosa, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Sostituire il comma 9-quater, con il seguente:

9-quater. Le somme assegnate all'opera « Collegamento SS 11-SS 233 » dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, articolo 9, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate all'opera « Collegamento SS 11-SS 233 ».

7. 11. Sorial, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 9-quater sostituire il primo periodo con il seguente: Il Comune di Milano è autorizzato ad utilizzare la parte non spesa dell'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, esclusivamente per interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale.

7. 12. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 9 sexies, capoverso, le parole: All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *sono sostituite dalle seguenti:* All'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, *in fine è aggiunto il seguente periodo:* Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, dell'esonero contributivo di cui al presente comma, per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, incluso, al termine del periodo di fruizione del beneficio contributivo, il successivo licenziamento, l'INPS procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate di interessi e sanzioni previste dalla normativa vigente, ed al successivo comma 122.

7. 13. Marcon, Airaudo, Melilla, Placido.

Al comma 9-septiesdecies, sostituire le parole: anche alla proposta di revisione organica *con le seguenti:* ad una maggiore tutela, *sostituire le parole:* La proposta di delimitazione è inoltrata *con le seguenti:* L'esito della ricognizione è inoltrato, *e sostituire le parole:* dagli articoli 32 e 35 *con le seguenti:* dall'articolo 33.

7. 14. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 9-duodevices.

7. 15. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 9-duodevices aggiungere il seguente:

9-undevices. Al comma 3 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014 le parole: « con popolazione superiore ai 10.000 abitanti » sono soppresse.

7. 16. Guidesi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7.1.

(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti a canone concordato).

1. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: nei limiti del 96 per cento con le seguenti: « nei limiti del 95,8 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento ».

7. 01. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7.1.

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione).

1. All'articolo 37, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 147, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti del 95,8 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento ».

7. 02. Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli.

ART. 7-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito con modificazione con la legge 20 dicembre 1996, n. 639 si interpreta nel senso che il diritto al rimborso delle spese

legali è parimenti riconosciuto agli amministratori locali sottoposti a giudizio contabile e assolti in via definitiva con sentenza emessa in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543.

7-bis. 1. Melilla, Marcon.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter.

(Limite all'aliquota IMU per i contratti a canone concordato).

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

7-bis. 01. Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, Brugnerotto, D'Incà.

ART. 8.

Al comma 4-ter, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: il piano, prima della presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze, è sottoposto alle competenti commissioni parlamentari ai fini dell'espressione di un parere vincolante.

- 8. 1.** Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 10, sostituire le parole: una quota pari a 472,5 milioni di euro *con le seguenti:* una quota pari a 310 milioni di euro.

- 8. 2.** Placido, Marcon, Melilla.

Al comma 10, sostituire le parole: è ripartita *con le seguenti;* nonché ulteriori 163 milioni di euro sono ripartiti.

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- 8. 3.** Marcon, Placido, Melilla.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2017.

- 8. 4.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2015 *con le seguenti:* 31 dicembre 2016.

- 8. 5.** Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 13-bis, sostituire le parole: 30 ottobre 2013 *con le seguenti:* 31 dicembre.

- 8. 6.** Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:

13-ter. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

« 3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'assunzione del maso chiuso, nonché relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari aventi ad oggetto controversie in materia di mesi chiusi, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

3-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale,

con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati ».

8. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 13-quater, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 90 milioni.

Conseguentemente, al comma 13-quinquies sostituire le parole: 1.500.400 euro con le seguenti: 1.520.700 euro.

8. 8. Guidesi.

Al comma 13-quater sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni e all'ultimo periodo dopo le parole: si provvede inserire le seguenti: entro il 30 settembre 2015.

Conseguentemente,

al comma 13-quinquies aggiungere, infine, il seguente periodo:

Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-quater pari a un totale di 30 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti del 95,9 per cento ». Al decreto legislativo 15 di-

cembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,9 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,9 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,9 per cento ».

8. 9. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 13-sexies.

8. 10. Guidesi.

Sopprimere i commi da 13-octies a 13-undecies.

8. 11. Guidesi.

ART. 8-bis.

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

ART. 8-ter.

1. Al fine di assicurare i necessari collegamenti marittimi tra la Sardegna e i comuni delle isole de La Maddalena, San Pietro – Calasetta e Carloforte, con le frequenze e il medesimo numero di corse garantite nel corso del 2015, nelle more della ridefinizione del contratto di servizio e della attuazione delle procedure relative al Concordato preventivo in continuità aziendale a cui è stata ammessa in data 15 gennaio 2015 dal Tribunale di Cagliari la Saremar – Sardegna Regionale Marittima S.p.A, la Regione è autorizzata a provvedere ai predetti collegamenti, senza oneri

aggiuntivi per il Bilancio dello Stato, con la medesima società Saremar, le navi e il personale attualmente impiegato, fino al 31 dicembre 2016.

8-bis. 01. Piras, Franco Bordo, Marcon, Melilla.

ART. 9.

Sopprimere i commi 10 e 11.

* **9. 1.** Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial.

Sopprimere i commi 10 e 11.

* **9. 2.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 10.

9. 3. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 10 sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano.

9. 4. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 10, capoverso 1-bis, sostituire le parole: attraverso la nomina della maggioranza dei componenti con le seguenti: attraverso la nomina della totalità dei componenti.

9. 5. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 11-bis.

9. 6. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 11-bis sopprimere le parole: o private.

9. 7. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 11-ter.

9. 8. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 11-quater.

9. 9. D'Uva, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 11-quater sopprimere le parole: anche con personalità giuridica di diritto privato.

9. 10. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 9-ter.

Sopprimerlo.

9-ter. 1. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

9-ter. 2. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: di fornitura e/o aggiungere la seguente: rimodulare;

b) alla lettera b), dopo le parole: di fornitura e/o aggiungere la seguente: rimodulare.

9-ter. 3. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: di fornitura e/o i volumi di acquisto, aggiungere i seguenti: nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,;

b) alla lettera b), dopo le parole: di fornitura e/o i volumi di acquisto, aggiungere le seguenti: nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza,.

9-ter. 4. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9-ter. 5. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Sopprimere i commi da 3 a 8.

9-ter. 6. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Sopprimere il comma 5.

9-ter. 7. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 5, sopprimere le parole: o tramite affidamento diretto.

*** 9-ter. 8.** Nicchi, Marcon, Melilla.

Al comma 5, sopprimere le parole: o tramite affidamento diretto.

*** 9-ter. 9.** Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Osservatorio di cui al periodo precedente è composto da non più di dieci componenti di cui almeno uno in rappresentanza delle Regioni a statuto speciale.

9-ter. 10. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: produttrici e al secondo periodo sostituire la parola: fornitrice con la seguente: produttrice.

9-ter. 11. Palese.

Al comma 10, lettera b) punto 1, sostituire le parole: separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale con le seguenti: comprensivi sia dei medicinali a brevetto scaduto, sia di quelli ancora soggetti a tutela brevettuale.

9-ter. 12. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 10 lettera b), le parole: separando i medicinali a brevetto scaduto, da quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, sono sostituite dalle seguenti: considerando i soli medicinali a brevetto scaduto.

9-ter. 13. Palese.

Al comma 10, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: il prezzo più basso con le seguenti: un prezzo di riferimento.

9-ter. 14. Palese.

Al comma 10, lettera b), sopprimere il capoverso comma 1-bis.

9-ter. 15. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: non.

9-ter. 16. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 11, capoverso 33-bis, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: di almeno il 20 per cento.

9-ter. 17. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 11, capoverso 33-ter, dopo le parole: avvia una nuova procedura aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dal termine di cui al presente comma.

9-ter. 18. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 11, capoverso 33-ter, dopo le parole: ai sensi del comma 33, aggiungere le seguenti: con un obiettivo di risparmio dalla nuova procedura di contrattazione del prezzo di cui al presente comma che sia rapportato percentualmente al grado di inefficacia del medicinale rispetto ai benefici attesi.

9-ter. 19. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 11, dopo il capoverso 33-ter, aggiungere il seguente:

33-quater. Tutti i trattamenti effettuati con medicinali innovativi, sottoposti a rimborso come previsto dal comma 593 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, che si dimostrano inefficaci secondo i registri di

monitoraggio istituiti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco, non sono soggetti a rimborso.

9-ter. 20. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni ».

11-ter. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

« c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione ».

11-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

« c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie delle regioni, individuano le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera e-bis) da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale e ne stabiliscono la remunerazione, disciplinandone modalità e tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime per la fornitura da parte delle farmacie dei servizi di secondo livello. Le prestazioni e funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo

decreto legislativo di attuazione, erogate dalle farmacie con oneri a carico del cittadino, dovranno essere rese conformi ai requisiti previsti dai suddetti accordi regionali entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli accordi stessi».

9-ter. 21. Palese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Nelle more dell'implementazione del FSE, per garantire in ogni caso i servizi di cui al comma precedente e in particolare il monitoraggio di particolari categorie di pazienti cronici individuati dal Ministero della salute al fine di garantire l'aderenza alle terapie, il *dossier* farmaceutico può essere comunque attivato dalle farmacie, in rete tra di loro, anche mediante le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. A tal fine, il Ministero della salute sottoscrive un protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, previo parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisca i contenuti del *dossier* farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al *dossier* farmaceutico, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i criteri per l'interoperabilità del *dossier* a livello regionale,

nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività».

9-ter. 22. Palese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« ART. 102.

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro ».

9-ter. 23. Palese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nelle more della definitiva risoluzione delle irregolarità relative alla definizione del *budget* provvisorio sulla spesa farmaceutica ospedaliera 2013, di cui all'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni 7 agosto 2012, n. 135, contestualmente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, viene previsto il rimborso alle regioni del 90 per cento del versamento a carico delle

case farmaceutiche, per gli anni 2013 e 2014, per una somma pari al 90 per cento del rimborso previsto a carico delle case farmaceutiche, il rimanente 10 per cento dovrà essere versato entro i dieci giorni successivi alla firma dell'accordo risolutivo della controversia.

9-ter. 24. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. È consentito al farmacista iscritto all'albo effettuare professionalmente in farmacia o a domicilio del paziente, anche nell'ambito di campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzate a livello nazionale e regionale, iniezioni intramuscolari o ipodermiche nonché piccole medicazioni e interventi di primo soccorso ».

9-ter. 25. Palese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni ».

9-ter. 26. Palese.

ART. 9-*quater*.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 106 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

9-*quater*. 1. Nicchi, Marcon, Melilla.

Sopprimere i commi 2 e 3.

9-*quater*. 2. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il comma 6.

9-*quater*. 3. Nicchi, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 2.

*** 9-*quater*. 4.** Nicchi, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 2.

*** 9-quater. 5.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

Al comma 7, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 10 per cento.

9-quater. 6. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 7, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 5 per cento.

9-quater. 7. Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 7, sostituire le parole: di almeno l'1 per cento con le seguenti: di almeno il 3 per cento.

9-quater. 8. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Sopprimere i commi 8 e 9.

9-quater. 9. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le regioni garantiscono la massima trasparenza dei dati di bilancio e di *performance* delle strutture sanitarie accreditate, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet* di rapporti periodici che indichino le attività svolte e il livello di qualità del servizio erogato, con particolare riferimento ai volumi di attività clinica, ai tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni.

9-quater. 10. Nicchi, Marcon, Melilla.

ART. 9-quinquies.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 68 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

9-quinquies. 1. Nicchi, Marcon, Melilla.

Sopprimerlo.

9-quinquies. 2. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contenere sensibilmente la spesa per il personale dirigente sanitario del Servizio sanitario nazionale, la quota di retribuzione destinata a remunerare l'esclusività di rapporto, viene ridotta del 50 per cento a partire dal 1° gennaio 2016. Le economie così conseguite, confluiscono in apposito fondo nazionale gestito dal Ministero della salute, per finanziare sia l'ade-

guamento e l'allestimento strutturale di spazi, materiali e tecnologie destinati all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sia la riduzione delle liste di attesa ambulatoriali, diagnostiche, riabilitative e di ricovero.

9-quinquies. 3. Nicchi, Marcon, Melilla.

ART. 9-septies.

Sostituire l'articolo 9-septies con il seguente:

ART. 9-septies.

(Risparmio di spese mediante la centralizzazione degli acquisti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al

primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 dicembre di ogni anno, a partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

2. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, gli enti di cui al presente articolo, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario; i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nell'anno precedente;

l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

9-septies. 1. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Garantire i livelli essenziali di assistenza è obbligo inderogabile. Nelle regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, in particolare, in sostituzione del personale in quiescenza si dovrà procedere immediatamente a nuove assunzioni al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, con priorità per le aree critiche della emergenza urgenza. La realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica prevista dalle norme in vigore è sempre subordinata alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole seguenti: a decorrere dall'effettivo adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 01.

9-septies. 2. Nesci, Castelli, Caso.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: 2.352 milioni di euro con le seguenti: 2.352 milioni sottratti 137,571 milioni di euro.

9-septies. 3. Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

ART. 9-octies.

Sopprimerlo.

9-octies. 1. Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9-octies.

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

9-octies. 2. Sandra Savino.

ART. 9-novies.

Al comma 1, sopprimere le parole: dello svolgimento di Expo 2015 e.

Conseguentemente al medesimo comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ulteriore spesa prevista dal presente comma è destinata per una quota del 70 per cento alle emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori in area mediterranea e per una quota del 30 per cento al Giubileo straordinario del 2015 e

2016. L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse.

9-novies. 1. Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

Al comma 1, sopprimere parole: dello svolgimento di Expo 2015.

9-novies. 2. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse.

9-novies. 3. Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Brescia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'ART. 9-novies, inserire il seguente:

ART. 9-novies bis. — (*Fondo nazionale per il disturbo dello spettro autistico*). — 1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale delle persone affette da disturbo dello spettro autistico nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della Salute, un « Fondo per la cura della persona con Disturbo dello spettro artistico.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e

modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un « *budget personale di cura* » annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta alla persona, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a un totale di 50 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti « nei limiti del 95,8 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,8 per cento ».

9-novies. 4. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

ART. 9-*decies*.

Sopprimere il comma 1.

9-*decies*. 1. Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: un contributo di euro 33.512.338,00 per il 2016, inserire le seguenti: destinato esclusivamente per il potenziamento delle strutture di pronto soccorso;

Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 8.

9-*decies*. 2. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: nel programma approvato aggiungere le seguenti: che prevede il potenziamento delle strutture di pronto soccorso e delle unità dedicate alla cura dell'*ictus – stroke unit* – dove sono disponibili le tecnologie più avanzate;

9-*decies*. 3. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione delle somme di cui al presente comma è effettuata per stati di avanzamento delle attività svolte e dietro apposita rendicontazione attestante l'effettivo utilizzo delle risorse per ogni singolo intervento del programma approvato.

9-*decies*. 4. Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Sopprimere il comma 2.

9-*decies*. 5. Guidesi.

Sopprimere i commi da 3 a 8.

9-*decies*. 6. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di consentire al Comune di Roma Capitale l'attuazione di un programma straordinario per il Giubileo 2015-2016 per fronteggiare l'esigenza di potenziare i servizi pubblici, con particolare riferimento all'emergenza relativa ai trasporti, in previsione della grande affluenza di pellegrini, a favore del medesimo comune di Roma Capitale, è autorizzato un contributo di 500 milioni di euro per il 2015 a valere, per un importo pari a 250 milioni di euro, sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma dell'articolo 8 e per il restante importo di 250 milioni di euro mediante utilizzo delle somme iscritte in conto residui della « Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato per essere trasferite al Comune di Roma Capitale.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis* pari a 3.800.000 euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9-*decies*. 7. Marcon, Melilla, Zaratti.ART. 9-*duodecies*.

Sopprimerlo.

9-*duodecies*. 1. Guidesi.

Al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, rispetto alle procedure concorsuali di cui al presente comma, deve sempre essere data priorità alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ovvero, in base alle professionalità richieste, al riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche.

9-duodecies. 2. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 9-duodecies, aggiungere il seguente:

ART. 9-terdecies.

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2014, n. 186, sostituire il comma 186 con il seguente:

186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati o da erogare dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di

Trento e Bolzano, di un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2015, di 400 di euro per l'anno 2016, di 489 milioni di euro per l'anno 2017 e di 346 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzioni al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti o da corrispondere dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come comunicati (dalla Conferenza delle Regioni e delle Province entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a un totale di 200 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti « nei limiti del 95,3 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,3 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,3 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,3 per cento ».

9-duodecies. 01. Loreface, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Dopo l'articolo 9-duodecies, aggiungere il seguente:

ART. 9-terdecies.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un totale di 100 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti « nei limiti del 95,7 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti « nella misura del 95,7 per cento ».

9-duodecies. 02. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 9-duodecies, inserire il seguente:

ART. 9-terdecies.

1. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni in piano di rientro, in particolare per la carenza di personale nelle strutture ospedaliere nei reparti di Anestesia, Car-

diochirurgia, Oncologia, Pronto soccorso, Neonatologia e Ortopedia, non operano le misure di blocco automatico del *turn-over*.

9-duodecies. 03. Nesci, Castelli, Caso.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

11. 1. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Inca, Sorial.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole « il progettista e »;

b) sostituire le parole « non può » con le seguenti « non possono »;

c) aggiungere in fine le seguenti parole « ai fini del rispetto del presente comma, si applica articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 845 ».

11. 2. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Inca, Sorial.

Al comma 3, dopo la parola: preliminari inserire le seguenti: e comunque entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 3. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

11-quinquies. Sono sospesi i termini dei versamenti, degli adempimenti tributari,

inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra l'8 luglio 2015 e il 30 settembre 2015, nei confronti delle persone fisiche anche in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei soggetti che svolgono attività d'impresa artigianale e commerciale, anche in qualità di sostituti d'imposta, aventi la sede legale o la sede operativa nei territori della Riviera del Brenta, che hanno subito danni alle abitazioni private, agli studi professionali e alle strutture aziendali, a seguito della tromba d'aria verificatasi nella giornata dell'8 luglio 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti previsti dal medesimo comma.

11. 4. Brunetta.

Sopprimere il comma 14-ter.

11. 5. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono estese agli anni 2016 e 2017 anche in deroga al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Per gli anni 2016 e 2017, il limite massimo di spesa annuo previsto dal citato comma 14 viene stabilito in due milioni di euro.

15-ter. Nei limiti delle risorse già trasferiteci sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, e dell'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al Comune de L'Aquila è consentito utilizzare la quota destinata all'incremento del fondo delle risorse decentrate riservata agli assunti dal concorso Ripam

per la remunerazione del trattamento accessorio e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

11. 6. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città de L'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune de L'Aquila è autorizzato a realizzare progetti di intervento educativo e sociale finalizzati a mantenere l'attuale livello qualitativo e quantitativo dei servizi a valere sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila di cui alla deliberazione CIPE n.23 del 2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. I progetti di intervento sono preventivamente approvati e successivamente rendicontati al Titolare dell'Ufficio Speciale della Città de L'Aquila.

11. 7. Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo per la ricostruzione, le cantine e/o cavità di pertinenza delle abitazioni, sono computate come superfici lorde complessive (SLC) dell'aggregato, quale superficie non residenziale, anche qualora la loro estensione fuoriesca dalla proiezione in pianta del fabbricato soprastante.

11. 8. Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Qualora, ai fini della ricostruzione degli immobili danneggiati, l'intero aggregato, o porzione di esso, vada obbligatoriamente completamente abbattuto, i costi sostenuti per la demolizione, lo smal-

timento delle macerie, il recupero e il ripristino degli eventuali elementi di pregio, vanno sommati al contributo necessario per la ricostruzione.

11. 9. Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), f), g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti, fondi sono nulli.

11. 10. Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello.

Al comma 16-bis, lettera e), sostituire le parole: , da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione con le seguenti: da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione.

11. 11. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater sostituire la parola: anche con la seguente: non.

11. 12. Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), sostituire le parole: di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: aventi comprovata esperienza gestionale e amministrativa in materia, alta qualificazione scientifica o istituzionale, indubbie capacità di merito e adeguate competenze e professionalità nei settori ambientali.

11. 13. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto.

11. 14. Scotto, Melilla, Marcon.

Al comma 16-quater, lettera a) dopo le parole: « della Regione interessata » aggiungere le seguenti: « , del Sindaco della città di Napoli e dei rappresentanti dei comitati e delle associazioni locali interessate ».

11. 15. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non può essere nominato commissario straordinario chi è privo dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano

l'attività bancaria, finanziarla, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

11. 16. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario invia al Parlamento, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato.

11. 17. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario è scelto tra soggetti

che abbiano presentato la propria candidatura nell'ambito di una apposita procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio e del Comune di Napoli. I curricula pervenuti devono essere pubblicati nei medesimi siti internet ».

11. 18. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario è scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra persone che hanno maturato una specifica competenza nel settore del riutilizzo di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e in quello della riqualificazione delle aree urbane.

11. 19. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: Il Commissario straordinario viene scelto mediante procedure ad evidenza pubblica.

11. 20. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario straordinario non riceve alcun compenso per le attività svolte.

11. 21. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le eventuali dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo revoca.

11. 22. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

11. 23. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b) sostituire le parole: nell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato con le seguenti: con delibera del consiglio comunale;

alla lettera b) sopprimere le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare;

alla lettera c), capoverso sopprimere le parole: «Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la società di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantirne la sostenibilità economica-finanziaria;

alla lettera c), capoverso 13.2, sostituire le parole: Commissario straordinario con le seguenti: dalla Cabina di regia;

alla lettera c), capoverso 13.2, sostituire le parole: e alla sua sostenibilità economico-finanziaria con le seguenti: in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, e i vincoli esistenti;

alla lettera c), capoverso 13.2, sopprimere le parole: In caso di mancato accordo si procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.

Sopprimere la lettera d).

11. 24. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera c), sostituire i capoversi da 13 a 13.2 con il seguente:

13. Per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione,

realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento

di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, e attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati.

Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.

La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attua-

zione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

La conferenza di servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non può superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale.

Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.

Non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti, ambientali e non.

Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel comune di Napoli, perimetrato ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 è trasferita al comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo; alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.

Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.

11. 25. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 16-quater, lettera c), capoverso 13.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il soggetto attuatore è tenuto, in ogni caso, al rispetto dei piani urbanistici vigenti.

11. 26. Micillo, Luigi Gallo, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e nei comuni colpiti dal sisma con le seguenti: e in tutti i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma e sopprimere le parole da: , con zone fino a: storici.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

12. 1. Guidesi.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La perimetrazione della zona franca comprende il territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri abitati delle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto, e i centri storici o centri abitati nei rimanenti comuni con zona rossa a seguito del sisma.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: e Lombardia.

12. 2. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Sant'Agostino *aggiungere le seguenti:* Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Peggognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia.

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: (Zone Franche Urbane – Emilia e Lombardia).

12. 3. Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino, *aggiungere le seguenti:* S. Giovanni, del Dosso, S. Benedetto Po, Gonzaga, Moglia, S. Giacomo delle Segnate, Quistello, Suzzara, Poggio Rusco,.

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire la rubrica: Zone franche urbane

– Emilia con la seguente rubrica: Zone franche urbane.

12. 4. Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la perimetrazione della zona franca ricomprende tutto il territorio comunale.

12. 5. D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: le imprese *con le seguenti:* tutte le imprese, comprese quelle agricole.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera a).

12. 6. Guidesi.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5.

12. 7. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque.

12. 8. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo i titolari di partita IVA.

12. 9. Guidesi.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) esenzione dai versamenti previdenziali per dipendenti e titolari.

12. 10. Guidesi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, in fine, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i due successivi;

b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7 pari a un totale di 70 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, delle parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti del 95,7 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,7 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,7 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,7 per cento ».

12. 11. Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli.

Al comma 6, sostituire le parole: quello successivo con le seguenti: per i due successivi.

12. 12. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 7, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

12. 13. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nel luglio 2015 è attribuito alla Regione del Veneto un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

12. 14. Busin, Guidesi.

ART. 13.

Al comma 01, sostituire le parole: al 31 dicembre 2016 con le seguenti: al 31 dicembre 2017.

* **13. 1.** Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 01, sostituire le parole: al 31 dicembre 2016 con le seguenti: al 31 dicembre 2017.

* **13. 2.** Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2016, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

13. 3. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2016, delle spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 5 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna comunicando al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

13. 4. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata alla Chiesa Cattolica dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.

13. 5. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.

13. 6. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei

piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a partire dall'anno 2016 e fino al permanere dello stato di emergenza, almeno il 5 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata alla Chiesa Cattolica dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è destinata ad interventi per il ripristino di danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al patrimonio di chiese ed edifici ecclesiastici vincolati dalle Soprintendenze.

13. 7. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: « fino all'anno di imposta 2013 » con le seguenti: « fino all'anno di imposta 2013 » con le seguenti: « fino all'anno di imposta 2016 ».

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a un totale di 100 milioni annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: « nei limiti del 96 per cento » con le seguenti: « nei limiti del 95,7 per cento ». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,7 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,7 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,7 per cento ».

13. 8. Dell'Orco, Ferraresi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sostituire le parole: « fino all'anno di imposta 2013 » con le seguenti: « fino all'anno di imposta 2016 ».

13. 9. Ferraresi, Dell'Orco, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse già stanziare di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122.

13. 10. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dopo le parole: « senza applicazione delle sanzioni », sono inserite le seguenti: « e dei relativi interessi ».

13. 11. Ferraresi, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 13-bis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 22 novembre 2013, aggiungere le seguenti: e dal nubifragio del 18 giugno 2014,.

13-bis. 1. Nicola Bianchi, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

Dopo l'articolo 13-bis inserire il seguente:

ART. 13-bis.1.

(Interventi a favore del territorio della provincia di Foggia colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 1° al 6 settembre 2014).

1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 2014, n. 252, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con lo stesso delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

13-bis. 01. Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

ART. 13-ter.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

13-ter. 1. Spessotto, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13-ter. 2. Spessotto, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

ART. 13-quater.

Sopprimerlo.

13-quater. 1. Spessotto, Liuzzi, De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial.

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 210 milioni.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni all'anno a decorrere dal 2015. L'utilizzo delle relative disponibilità è accertato annualmente e subordinato ad autorizzazione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

15. 2. Melilla, Airaudo, Marcon, Placido.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro in itinere, sono prorogati i contratti di lavoro a tempo determinato

del personale in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della direttiva europea n. 70/1999, al fine di procedere alla stabilizzazione del medesimo.

3-ter. Per le finalità di cui al comma *3-bis*, è indetta entro il 31 dicembre 2016 una prova concorsuale finalizzata all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale assunto a tempo non indeterminato.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, valutato nel limite massimo di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma *3-quinquies*.

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

15. 3. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnierotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.

15. 4. Brugnierotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

Sostituire il comma 6-bis, con i seguenti:

6-bis. Per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il rafforzamento dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono incrementare, a decorrere dal 2016, la dotazione organica, prevedendo l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori degli idonei dei concorsi pubblici le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6-ter. Al personale assunto alle dipendenze dei centri per l'impiego sono garantiti adeguati percorsi formativi. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuate e attribuite le quote parte di risorse derivanti dal fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1 *a)*, decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, e dal fondo sull'obbligo di frequenza delle attività formative, di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*, della legge 144/1999.

6-quater. Per le finalità derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma *6-bis*, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma *6-quinquies*.

6-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93 per cento ».

6-*sexies*. Al fine di far fronte alle esigenze di incremento di personale dei servizi per l'impiego, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, monitora, previo accordo in sede di Conferenza unificata, la dotazione organica dei centri per l'impiego e degli enti strumentali, certificando i costi del personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché derivante dall'assunzione di personale aggiuntivo.

15. 5. Nesci, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

1. Le procedure di gara di cui all'articolo 117 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, per l'affidamento in concessione dei servizi negli istituti e luoghi della cultura di cui alle lettere d), e) e f) dell'articolo 101 del suddetto decreto, devono dettare necessariamente la condizione dell'ecosostenibilità e valutare le offerte anche in ordine al requisito dell'impatto ambientale più basso al fine di tutelare le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

16. 2. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

ART. 115.

1. Le attività concernenti la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica nonché i servizi aggiuntivi quali:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altra materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali, sono gestiti esclusivamente nella sola forma a gestione diretta, fatta eccezione per i servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba che sono svolti secondo la procedura a gestione indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta dei summenzionati servizi di caffetteria, di ristorazione e

di guardaroba è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica che vengono gestite e monitorate costantemente da Consip spa, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

4. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16. 3. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, dopo le parole: allo scopo di razionalizzare inserire le seguenti: nonché ottimizzare.

16. 4. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: tali procedure devono essere improntate su meccanismi trasparenti ed efficienti nell'affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi.

16. 5. Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Sopprimere il comma 1-bis.

16. 6. Guidesi.

Al comma 1-quinquies sopprimere il secondo periodo.

16. 7. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 1-sexies aggiungere i seguenti:

1-septies. Il processo di razionalizzazione e statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali *ex pareggiati* nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è avviato e completato entro il 31 dicembre 2016.

1-octies. All'articolo 1, comma 54 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: « milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».

1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-octies, pari a 3,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

16. 8. Duranti, Melilla, Marcon, Giancarlo Giordano, Pannarale.

ART. 16-bis.

Sopprimerlo.

16-bis. 1. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

ART. 16-quater.

Sopprimerlo.

16-quater. 1. Guidesi.

Dopo l'articolo 16-quater aggiungere il seguente:

ART. 16-quinquies.

1. Il comma 6-bis dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 è soppresso.

2. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso.

3. La regione Campania adegua la propria pianificazione regionale, predisponendo l'annullamento di ogni eventuale atto già adottato finalizzato alla realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano.

4. Al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, dopo le parole: « della popolazione e dell'ambiente » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione del trattamento termico dei rifiuti ».

16-quater. 01. Micillo, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 16-quater aggiungere il seguente:

ART. 16-quinquies.

1. Il comma 6-*bis* dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è soppresso.

2. Il comma 6-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è soppresso.

3. La regione Campania adegua la propria pianificazione regionale, predisponendo l'annullamento di ogni eventuale atto già adottato finalizzato alla realizzazione dell'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti nel territorio di Giugliano.

16-quater. 02. Micillo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

ART. 16-quinquies.

(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili della regione Sicilia).

1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i lavoratori della regione Sicilia per le categorie che hanno ricevuto la proroga del contratto di lavoro di cui al comma 268 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Sicilia dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria delle finalità indicate dalla presente disposizione a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui ai commi da 13-*octies* a 13-*duodecies* dell'articolo 8 del presente decreto.

16-quater. 03. Riccardo Gallo.

Dopo l'articolo 16-quater, aggiungere il seguente:

ART. 16-quinquies.

(Misure relative al Corpo della Guardia di finanza).

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, il Corpo della Guardia di finanza, per l'alimentazione del Ruolo speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie 2011, 2012, 2013 per il transito nel servizio permanente effettivo.

16-quater. 04. Fauttilli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*)

127

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 31 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli Affari regionali Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2015.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella seduta di ieri ha illustrato il provvedimento e ha proposto di esprimere parere favorevole su di esso.

Daniele PESCO (M5S) dichiara parere contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento.

La seduta termina alle 10.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 31 luglio 2015. — Presidenza del presidente *Guglielmo EPIFANI*.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

C. 3262 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO, *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che reca un articolato intervento in diversi settori di interesse per gli enti territoriali: dal Patto di stabilità interno al pagamento dei debiti commerciali ed all'assegnazione di risorse a compensazione dei gettiti IMU e Tasi, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle province e per i servizi per l'impiego, nonché disposizioni per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e in favore di altre zone colpite da calamità naturali.

Con riferimento agli ambiti di competenza della X Commissione, segnala, in sintesi, le seguenti disposizioni.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (il cui relativo disegno di legge di conversione è in corso di esame da parte delle Camere) e provvede contestualmente a farne salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti nella loro vigenza.

Il comma 9-*septiesdecies* dell'articolo 7 demanda alle regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Tale adempimento deve essere attuato entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame. La proposta è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi. Tale procedimento è propedeutico

all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate, al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009) relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. L'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179/2012, infatti, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020 della durata delle concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 11-*ter* dell'articolo 11 in materia di edilizia residenziale pubblica, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni di utilizzare fino al 31 marzo 2016 l'attuale modalità di riparto dei consumi rilevati per ogni edificio del progetto Complessi Antisismici Sostenibili ed Ecocompatibili (CASE) e nei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), che si basa sulle superfici lorde coperte degli alloggi. A partire dal 1° aprile 2016, invece, il riparto dei consumi rilevati per ogni edificio avverrà in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei MAP. Il comma 11-*quater* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-*ter*.

Il comma 16-*bis* dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo » riportate, rispettivamente, nelle lettere *f*), *o*) e *bb*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). La modifica della definizione di « produttore di rifiuti » adegua la norma-

tiva in materia di rifiuti a un'interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di « produttore di rifiuti », da ultimo ribadita nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015, la quale ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia dell'11 luglio 2013 con cui era stato rigettato il ricorso del PM del medesimo Tribunale contro il provvedimento che negava il sequestro preventivo di alcune aree e capannoni ubicati all'interno dei cantieri navali di Monfalcone gestiti da Fincantieri.

Il comma 16-*bis* reca un contenuto identico a quello dell'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in corso di esame (C. 3210) presso le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge, oltre ad abrogare l'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2015.

Il comma 16-*ter* dell'articolo 11 introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Tali modifiche operano attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha attuato la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). La disposizione reca un contenuto identico a quello dell'articolo 2 del decreto legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per

l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in corso di esame (C. 3210) presso le Commissioni riunite VIII (ambiente) e X (attività produttive). Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge, oltre ad abrogare l'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.

L'articolo 12, modificato nel corso dell'esame parlamentare, istituisce una Zona Franca Urbana (ZFU) nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Le microimprese con sede all'interno della Zona Franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il comma 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare, istituisce una ZFU nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 (decreto-legge 4/2014) e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 74/2012), purché aventi « zone rosse » nei centri storici.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame parlamentare, elenca i requisiti delle imprese che possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU:

essere micro-imprese, con un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;

svolgere la propria attività all'interno della zona franca;

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Gli aiuti di Stato così concessi devono rispettare, ai sensi del comma 3, i limiti ed le condizioni di operatività degli aiuti di stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013 ed al regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (aiuti *de minimis* nel settore agricolo).

Come ulteriore requisito di accesso alle agevolazioni, il comma 4 prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari citati.

Il comma 7 destina ai fini predetti 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 – tratti dalle risorse dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24, n. 66, del 2014.

Ai fini applicativi, il comma 8 rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Ricorda che l'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione, nonché la destinazione di risorse proprie regionali, possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e quelli rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza.

L'articolo 13-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, istituisce una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dal-

l'alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna. Ai fini dell'istituzione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Più in particolare l'articolo istituisce una ZFU nei territori dei comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (delibera CdM 19 novembre 2013, *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 2013); destina, ai fini predetti, 5 milioni di euro per il 2016 tratti dalle risorse dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 n. 66 del 2014; demanda ad un decreto interministeriale la definizione della perimetrazione della zona e delle agevolazioni alle imprese ivi localizzate.

Il decreto, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso provvede alla copertura dell'onere di 5 milioni di euro con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307/2004.

Il comma 1-ter dell'articolo 16, introdotto durante l'esame al Senato, interviene sulla normativa che disciplina il commercio nelle aree in cui esistono complessi monumentali interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, per introdurre l'intesa con la Regione, da parte degli uffici territoriali del Ministero, nell'adozione delle determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che non risultino più compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.

Ai sensi della normativa vigente (articolo 52, comma 1-ter del Codice dei beni culturali e del paesaggio), i competenti uffici territoriali del MIBACT operavano

d'intesa con i Comuni. La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede l'intesa con la Regione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Marco DA VILLA (M5S) ritiene che, data l'estrema rilevanza del provvedimento in esame, la Commissione non sia nelle condizioni di svolgere un esame approfondito e di esprimere quindi un parere ragionato sulle disposizioni di propria competenza. Ritiene che le modalità di esame del provvedimento, che reca disposizioni di rilevante interesse della Commissione, dimostrino chiaramente come il Parlamento sia stato commissariato dall'Esecutivo. Comunica quindi la decisione del proprio gruppo di abbandonare i lavori della Commissione.

(I deputati del gruppo M5S abbandonano l'aula).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che i tempi ridotti di esame del provvedimento sono stati concordati in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenuto conto della calendarizzazione del disegno di legge di conversione in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD), esprimendo rammarico per la decisione dei colleghi del M5S di abbandonare i lavori, sottolinea che gli aspetti di diretto interesse della Commissione recati dal provvedimento in titolo sono stati ampiamente approfonditi in occasione dell'esame del decreto-legge n. 92/2015. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*)

La seduta termina alle 10.20.

ALLEGATO

**DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
C. 3262 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali » (C. 3262 Governo, approvato dal Senato);

apprezzate le misure le misure di cui all'articolo 7, comma 9-*sexies*, concernenti la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 9-*septiesdecies*, con le quali si demanda alle Regioni la ricognizione delle rispettive fasce costiere, anche con finalità di proposta – nella prospettiva dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime – di revisione organica delle zone di demanio marittimo;

sottolineata la necessità e l'urgenza delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-*bis*, volte ad uniformare, nell'ambito della disciplina nazionale, le definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti con quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, nonché della disciplina transitoria di cui all'articolo 11, comma 16-*ter*, finalizzata a consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'attività – nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi per il conseguimento delle autorizzazioni regio-

nali – da parte delle installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, e già operanti nel rispetto dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

rammentato, in particolare, che:

con le disposizioni di cui all'articolo all'articolo 11, comma 16-*bis*, lettera *a*), si opera l'ampliamento della portata dell'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del « codice dell'ambiente » (decreto legislativo n. 152 del 2006), risultando così ora ricompresi nel novero dei produttori di rifiuti anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti e ciò in coerenza con gli indirizzi della giurisprudenza da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5916 del 2015;

con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-*bis*, lettera *b*), si amplia la definizione di « raccolta » di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *o*), del « codice dell'ambiente » (decreto legislativo n. 152 del 2006), ora ricomprendendovi anche il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti (ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento);

con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-*bis*, lettera *c*), si modifica la lettera *bb*) dell'articolo 183, comma 1, del « codice dell'ambiente », ricomprendendo nella definizione di « deposito temporaneo » anche « il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di

trattamento... » e precisando che per « luogo ove i rifiuti sono prodotti » debba intendersi « l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti »;

con le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-*ter*, si novella l'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, confermando il termine del 7 luglio 2015 per la conclusione dei procedimenti di AIA per gli impianti ad essi sottoposti ai sensi del recepimento della direttiva 2010/75/UE, ma consentendo, nelle more della conclusione dei procedimenti, la prosecuzione dell'esercizio oltre tale data « in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate » e « a condizione di dare piena attuazione agli adeguamenti proposti... in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-*bis*, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni »;

sottolineata – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-*bis* – la rilevanza del più attento monitoraggio del rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per la fattispecie del « deposito temporaneo », nonché dell'osservanza delle norme concernenti imballaggio ed etichettatura dei rifiuti pericolosi;

sottolineata ancora – in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16-*ter*, la rilevanza del più attento monitoraggio dell'attuazione degli adeguamenti e del rispetto delle connesse tempistiche di cui alle istanze per l'esercizio delle installazioni in conformità con il Titolo III-*bis* della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

richiamate altresì le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 16 concernenti l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali e con cui si dispone che le determinazioni volte a vietare usi non compatibili dei beni, nonché i procedimenti di riesame di autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico non più compatibili siano avviati dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo d'intesa anche con la Regione e non solo – come nella vigente formulazione – con i Comuni, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di modifica dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella parte in cui tali disposizioni « non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)**

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei Relatori</i>) ..	21
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	68
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	71

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2015: Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. C. 3262 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 7,60



17SMC0005050